SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 106/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2005, n. **97.**

Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;

Ritenuta la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 6 maggio 2005

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 7, foglio n. 382

ALLEGATO

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e principi fondamentali

1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

2. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Compiti

1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;

c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonché svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;

i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

Art. 3.

Servizi delegati

1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

Art. 4.

Preparazione del personale e dei soci attivi

1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, anche mediante proprie scuole.

2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture

del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.

Art. 5.

Natura giuridica

1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge.

Art. 6.

Personale civile

1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di unità, determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento dell'attività degli uffici, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 7

Emblema

1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

Art. 8.

Celebrazioni della Croce rossa italiana

1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

Art. 9.

Categorie di soci

1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;

b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

1) corpo militare;

2) corpo infermiere volontarie;

3) volontari del soccorso;

4) comitato nazionale femminile;

5) pionieri;

6) donatori di sangue.

Art. 10.

Ammissione e decadenza dei soci

1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonché la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.

2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.

3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

Art. 11.

Gratuità e incompatibilità

1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione.

2. La carica di presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente nazionale.

3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

4. L'associazione italiana della Croce rossa può prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12.

Elettorato

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purché abbiano compiuto la maggiore età.

3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attività di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.

Art. 13.

Elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41.

2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.

3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.

4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonché di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

Art. 14.

Servizi ausiliari delle Forze armate

1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.

2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana è disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *v)*, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volon-

tarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.

6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta consecutivamente.

8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 15.
Onorificenze

1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.

2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.

3. Il regolamento di cui al comma 2, è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

CAPO II
Ordinamento

SEZIONE I
ORGANI

Art. 16
Principi generali

1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici, nonché i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

3. La Croce rossa italiana si articola in:

a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato centrale;

b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;

c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali;

d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.

SEZIONE II
COMITATO CENTRALE

Art. 17.
Sede e compiti

1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

a) indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;

b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;

c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;

d) vigila sull'attività dei comitati regionali.

Art. 18.
Organi del comitato centrale

1. Sono organi del comitato centrale:

a) l'assemblea nazionale;

b) il consiglio direttivo nazionale;

c) il presidente nazionale;

d) il collegio unico dei revisori dei conti.

Art. 19.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale è composta da:

a) il presidente nazionale;

b) il vice-presidente nazionale;

c) i presidenti dei comitati regionali;

d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000 soci attivi della regione;

e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche.

3. Ogni componente dell'assemblea non può ricevere più di due deleghe.

4. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

Art. 20.

Compiti dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale:

a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attività dell'Associazione;

b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;

c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti;

d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorità competenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 23;

f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su proposta del consiglio direttivo nazionale.

Art. 21.

Sessioni dell'assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 22.

Consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.

3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

4. I componenti non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

Art. 23.

Compiti del consiglio direttivo nazionale

1. Il consiglio direttivo nazionale:

a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;

b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea nazionale;

c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della Croce rossa;

d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la sua articolazione, nonché la dotazione organica del personale civile;

e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici;

f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;

g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, così come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi regionali, nonché, sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere è esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;

h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;

i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 44;

l) ha poteri di controllo sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione;

m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche;

n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del Nucleo di valutazione.

2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il consiglio direttivo nazionale è convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.

4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera *l)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.

Art. 24.

Presidente nazionale

1. Il presidente nazionale dell'Associazione è eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.

2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle città metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonché una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

3. Il presidente nazionale giura fedeltà ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale.

4. Il presidente nazionale:

a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;

b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale;

c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.

5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

6. In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.

7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 25.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da sette membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonché da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.

2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidità alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:

a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;

b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

d) può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.

3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori.

Art. 26.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilità di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico.

2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera *a)*.

4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la costituzione dell'organo di revisione.

SEZIONE III
COMITATO REGIONALE

Art. 27.
Compiti

1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati provinciali.

Art. 28.
Organi del comitato regionale

1. Sono organi del comitato regionale:

a) l'assemblea regionale;

b) il consiglio direttivo regionale;

c) il presidente regionale.

Art. 29.
Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea regionale:

a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della regione;

b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri componenti;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate dall'assemblea nazionale;

d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio direttivo regionale.

Art. 30.
Consiglio direttivo regionale

1. Il consiglio direttivo regionale è costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e 6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Il consiglio direttivo regionale:

a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale, il vice presidente regionale;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;

c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale;

d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;

e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali e locali;

f) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.

3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.

4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.

6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

Art. 31.
Presidente regionale

1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.

2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonché l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 32.

Direttore regionale

1. Il direttore regionale è scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica.

2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.

3. A tal fine, così come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservate all'organo di indirizzo politico.

5. Dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale.

6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, con facoltà di rinnovo.

SEZIONE IV

CENTRI DI MOBILITAZIONE

Art. 33.

Sedi e competenze

1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:

a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche intervenute;

b) i comandanti di centro di mobilitazione;

c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.

3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera *a)*, del presente articolo dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

SEZIONE V

COMITATO PROVINCIALE

Art. 34.

Compiti

1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che può delegarli ad un funzionario amministrativo.

Art. 35.

Organi del comitato provinciale

1. Sono organi del comitato provinciale:

a) l'assemblea provinciale;

b) il consiglio direttivo provinciale;

c) il presidente provinciale.

Art. 36.

Assemblea provinciale

1. L'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonché da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea provinciale:

a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;

b) elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'Associazione;

d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.

Art. 37.

Consiglio direttivo provinciale

1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:

a) il presidente provinciale;

b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;

c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.

2. Il consiglio direttivo provinciale:

a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;

c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;

d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;

e) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.

3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.

Art. 38.

Presidente provinciale

1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

SEZIONE VI

COMITATO LOCALE

Art. 39.

Definizione

1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.

2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che può delegarli ad un funzionario amministrativo.

3. L'istituzione dei comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

Art. 40.

Organi del comitato locale

1) Sono organi del comitato locale:

a) l'assemblea locale;

b) il consiglio direttivo locale;

c) il presidente del comitato locale.

Art. 41.

Assemblea locale

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.

2. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

3. L'assemblea locale:

a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;

b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;

c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;

d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;

e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 42.

Consiglio direttivo del comitato locale

1. Il consiglio direttivo è composto da:

a) il presidente locale;

b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;

c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti più vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovrà essere eletto tra di loro.

2. Il consiglio direttivo locale:

a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;

b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;

c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;

d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

Art. 43.

Presidente del comitato locale

1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.

2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

Art. 44.

Requisiti

1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attività.

2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.

CAPO III

Patrimonio e amministrazione

Art. 45.

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile ed è destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.

2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

b) le quote dei soci;

c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

f) i proventi delle attività espletate;

g) i redditi patrimoniali;

h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;

i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

Art. 46.

Ordinamento contabile e finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana è regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto è adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.

5. La Croce rossa italiana è inserita nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italiana dalla tabella *A* alla tabella *B* con le moda-

lità previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.

Art. 47.

Rappresentanza e difesa in giudizio

1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 48.

Regolamenti

1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.

2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:

a) trasparenza e razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilità;

b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;

c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivi comitati.

3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:

a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;

b) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;

c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalità non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;

d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

f) le modalità di conferimento delle borse di studio;

g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.

4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera *b)*, e al comma 3 lettere *a)*, *b) c)*, *d)*, *e)* sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 49.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute.

2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Art. 50.

Disposizioni transitorie

1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi.

2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediati in città capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresì lo *status* di comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati all'assemblea provinciale e regionale.

3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

Art. 51.

Commissariamento

1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. Il commissario straordinario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, reca:

«Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)».

— Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, è il seguente:

«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

— L'art. 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«Art. 13 *(Revisione statutaria)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) attribuzione di poteri di programmazione, indirizzo e relativo controllo strategico: al presidente dell'ente, nei casi in cui il carattere monocratico dell'organo è adeguato alla dimensione organizzativa e finanziaria o rispondente al prevalente carattere tecnico dell'attività svolta o giustificato dall'inerenza di quest'ultima a competenze conferite a regioni o enti locali; in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad un organo collegiale, denominato consiglio di amministrazione, presieduto dal presidente dell'ente e composto da un numero dei membri variabile da due a otto, in relazione al rilievo ed alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi;

b) previsione della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, con decreto del Ministro vigilante, tra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'ente, con esclusione di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbliche, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;

c) ridefinizione dei poteri di vigilanza secondo criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente, ferma restando l'attribuzione all'autorità di vigilanza del potere di approvazione dei bilanci e rendiconti, nonché, per gli enti finanziati in misura prevalente con trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione dei programmi di attività;

d) previsione, quando l'ente operi in materia inerente al sistema regionale o locale, di forme di intervento degli enti territorialmente interessati, o della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, tali comunque da assicurare una adeguata presenza, negli organi collegiali, di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;

e) eventuale attribuzione di compiti di definizione del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero di funzioni consultive, a organi assembleari, composti da esperti designati da amministrazioni e organizzazioni direttamente interessate all'attività dell'ente, ovvero, per gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti in prevalenza da docenti o esperti del settore;

f) determinazione del compenso eventualmente spettante ai componenti degli organi di amministrazione, ordinari o straordinari, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di eventuali direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri; determinazione, con analogo decreto, di gettoni di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo rimborso delle spese di missione;

g) attribuzione al presidente dell'ente di poteri di rappresentanza esterna e, negli enti con organo di vertice collegiale, di poteri di convocazione del consiglio di amministrazione; previsione, per i soli enti di grande rilievo o di rilevante dimensione organizzativa o finanziaria e fatta salva l'ipotesi della gratuità degli incarichi, di un vice-presidente, designato tra i componenti del consiglio; previsione che il presidente possa restare in carica, di norma, il tempo corrispondente a non più di due mandati;

h) previsione di un collegio dei revisori composto di tre membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in rappresentanza di autorità ministeriale e gli altri scelti tra iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità; previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;

i) esclusione del direttore generale dal novero degli organi dell'ente ed attribuzione allo stesso, nonché ad altri dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio di distinzione tra attività di indirizzo e attività di gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; previsione della responsabilità dei predetti dirigenti per il conseguimento dei risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o organo di vertice, con riferimento, ove possibile, all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

m) istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

n) determinazione del numero massimo degli uffici dirigenziali e dei criteri generali di organizzazione dell'ente, in coerenza alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, rinviando la disciplina dei residui profili organizzativi, in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti interni, eventualmente soggetti all'approvazione dell'autorità i vigilanza, ovvero ad altri atti organizzativi;

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) previsione della facoltà di attribuire, per motivate esigenze ed entro un limite numerico predeterminato, incarichi di collaborazione ad esperti delle materie di competenza istituzionale;

q) previsione delle ipotesi di commissariamento dell'ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall'autorità di vigilanza, ovvero, per gli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa e finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'autorità di vigilanza; previsione, per i soli enti di notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria, della possibilità di nominare uno o più sub-commissari; previsione di termini perentori di durata massima del commissariamento, a pena di scioglimento dell'ente.

2. Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attività di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonché le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere *a)* ed *e)* del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera *b)* del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attività dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.

3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente ai quali la revisione statutaria non sia intervenuta alla data del 30 giugno 2001, si applicano, con effetto dal 1° gennaio 2002, le seguenti disposizioni:

a) i consigli di amministrazione sono sciolti, salvo che risultino composti in conformità ai criteri di cui al comma 1, lettera *a)*; il presidente dell'ente assume, sino a che il regolamento non è emanato e i nuovi organi non sono nominati, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salva la possibilità dell'autorità di vigilanza di nominare un commissario straordinario;

b) i collegi dei revisori, ove non conformi ai criteri di cui al comma 1, lettera *h)*, sono sciolti e le relative competenze sono esercitate, sino alla nomina del nuovo collegio, dai soli rappresentanti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'autorità di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso contrario, dal solo presidente del collegio.

4. Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti è prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, abrogato dal presente decreto, recava:

«Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa».

— Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana».

— Il comma 3 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, si vedano le note alle premesse.

Note allo statuto.

Nota all'art. 1:

— Il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, reca «L'erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce rossa».

Note all'art. 2:

— La legge 27 ottobre 1951, n. 1739, reca la «Ratifica ed esecuzione delle seguenti convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949;

a) convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;

b) convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna;

c) convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare;

d) convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra».

— L'art. 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del servizio sanitario nazionale», è il seguente:

«Art. 70. Scorporo dei servizi sanitari della Croce rossa italiana - CRI - e riordinamento dell'Associazione.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.

Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.

Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;

2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;

3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;

4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

— Il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, reca: «Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali nonché di personale di pubbliche amministrazioni, di differimento di termini, di gestione commissariale della Associazione italiana della Croce rossa e di disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari».

— Con l'ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, vengono ratificate le ordinanze commissariali relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa della Croce rossa italiana.

Nota all'art. 11:

— L'art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» è il seguente:

«Art. 79 *(Permessi e licenze)*. — 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i

consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.

3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.

4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.».

Nota all'art. 12:

— Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana», dispone:

«2. Hanno diritto all'elettorato attivo, per le prime elezioni indette dal Commissario straordinario della C.R.I. dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, tutti i soggetti che, alla data di indizione delle stesse, risultino essere regolarmente iscritti all'Associazione da almeno ventiquattro mesi».

Note all'art. 14:

— Gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana» (art. 70 della legge n. 833 del 1978), sono i seguenti:

«Art. 10. — Ai fini dell'assolvimento dei compiti umanitari commessi da convenzioni e risoluzioni internazionali, nulla è rinnovato circa la collocazione del corpo militare della C.R.I. ed il corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate dello Stato nonché circa i poteri e le facoltà, del Ministro della difesa che, di intesa con il Ministro del tesoro, potrà estendere, in quanto applicabili, le norme in vigore sullo stato del personale militare delle Forze armate.

In conformità alla richiamata normativa internazionale, l'Associazione è tenuta ad attendere in via ordinaria secondo le direttive e sotto la vigilanza del Ministero della difesa, alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei corpi suddetti, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.».

«Art. 11. — Le autorità di vertice dei corpi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'istituzione, il quale nella ipotesi di mobilitazione delle Forze armate assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

Per la formazione delle infermiere e del personale volontario per il soccorso la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

Il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali.

L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della C.R.I. ausiliari delle Forze armate sono sovvenzionati dallo Stato.».

— La lettera *v)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari», è il seguente:

«1. Il Capo di Stato maggiore della difesa:

a) - u) (Omissis);

v) dispone per l'impiego del corpo delle infermiere volontarie».

— L'art. 73 del regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, recante: «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana», è il seguente:

«73. L'avanzamento del personale della C.R.I. ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e colle norme appresso indicate.

Il maggiore generale è prescelto fra i colonnelli medici o commissari e nominato con decreto reale, su proposta del Ministro per la guerra, su designazione del presidente generale dell'Associazione.

Nota all'articolo 23:

— La lettera *l)*, dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

«1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) - i) (Omissis);

l) istituzione, in aggiunta all'organo di revisione, di un sistema di controlli interni, coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286».

Note all'art. 24:

— L'art. 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», è il seguente:

«Art. 7. — Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 15, sono incompatibili con le funzioni di: *a)* membro del Parlamento e dei consigli regionali; *b)* dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali; *c)* dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti; *d)* membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti; *e)* magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale; *f)* avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; *g)* appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo.».

— Per l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 31 luglio 1980, recante: «Riordinamento della Croce rossa italiana (art. 70 della legge n. 833 del 1978)», si veda la nota all'art. 14.

Nota all'art. 26:

— Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota all'art. 6.

Nota all'art. 32:

— L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» dispone:

«Art. 19. Incarichi di funzioni dirigenziali. (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998).

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'art. 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *h)*, legge 15 luglio 2002, n. 145.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.».

Nota all'art. 33:

— Il regio decreto n. 484 del 10 febbraio 1936, reca: «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana».

Nota all'art. 45:

— Per il testo degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, si vedano le note all'art. 14.

Note all'art. 46:

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, reca: «Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— La legge 29 ottobre 1984, n. 720, reca: «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468, reca «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

Note all'art. 48:

— Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» si veda la nota all'art. 6.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca il «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è il seguente:

«Art 11. - Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.».

05G0122

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 14 aprile 2005.

Direttive tecniche per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405, il quale prevede che le regioni adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 4 aprile 2002, n. 101, recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi;

Considerato che nell'ambito del programma di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ha già realizzato, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, l'avvio di un mercato elettronico per consentire alle pubbliche amministrazioni l'acquisto in rete di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria;

Preso atto che le regioni e gli enti locali sviluppano e gestiscono propri mercati elettronici per l'acquisto di beni e servizi sanitari, configurando un possibile scenario in cui coesisteranno a livello nazionale una pluralità di mercati elettronici indipendenti;

Ritenuto, altresì, che per garantire lo sviluppo efficiente del commercio elettronico e la semplificazione del processo di acquisto è necessario garantire la più ampia partecipazione di fornitori e di clienti alle piattaforme di mercato elettronico;

Valutato che al fine di consentire l'aggregazione della domanda di fornitura e di ridurre le diseconomie derivanti dalla frammentazione dei centri d'acquisto da parte delle amministrazioni è necessario sviluppare una classificazione unica a livello nazionale dei beni merceologici nel settore sanitario;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 1° luglio 2004;

Di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA
la seguente direttiva tecnica:

Art. 1.

Oggetto

1. La direttiva definisce le regole di gestione e di manutenzione della classificazione dei farmaci per il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

2. La tabella di classificazione dei farmaci allegata costituisce parte integrante della presente direttiva.

Art. 2.

Gestione delle classificazioni

1. Il Ministero della salute gestisce la tabella di classificazione dei farmaci allegata alla presente direttiva, anche avvalendosi di soggetti pubblici e privati garantendo:

a) il costante aggiornamento delle correlazioni dei codici autorizzazione immissione in commercio (AIC) dei farmaci alla classificazione anatomico terapeutica chimica (ATC) complementare;

b) la revisione periodica della struttura della classificazione, da effettuarsi con frequenza non superiore ai due anni e l'eventuale apporto delle modifiche necessarie, per far fronte alle evoluzioni del mercato, anche tenendo conto dei risultati della verifica e del monitoraggio di cui all'art. 4;

c) che le classificazioni contenute nella tabella allegata alla presente direttiva ed i relativi aggiornamenti siano messi a disposizione delle piattaforme elettroniche d'acquisto utenti sul sito internet del Ministero della salute.

Art. 3.

Modifica delle classificazioni

1. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e dell'innovazione e le tecnologie, sentita la Conferenza Stato-regioni, si provvede all'aggiornamento dell'allegata tabella di classificazione.

2. Gli aggiornamenti alle classificazioni possono essere formulati dai soggetti di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 4 aprile 2002, n. 101, dalle regioni e dalle province autonome previo l'invio di proposte ad un apposito indirizzo di posta elettronica del Ministero della salute.

3. Con decreto di cui al comma 1, il Ministro della salute definisce le regole per gestire la classificazione nei periodi transitori intercorrenti tra l'approvazione di una classificazione e la successiva.

Art. 4.

Verifica e monitoraggio delle classificazioni

1. È istituita, presso il Ministero della salute, una Commissione per la verifica ed il monitoraggio delle classificazioni, composta da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, delle regioni e delle province autonome.

2. L'incarico di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi né a gettoni di presenza e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. La Commissione provvede all'analisi delle proposte di modifiche pervenute ai sensi dell'art. 3, comma 2, ai fini della stesura del decreto di modifica di cui all'art. 3, comma 1.

4. La Commissione effettua la verifica ed il monitoraggio entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente tabella e comunque entro i diciotto mesi dalla revisione periodica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.

Art. 5.

Decorrenza della classificazione

1. I soggetti istituzionali del Servizio sanitario nazionale adottano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva come classificazione merceologica unica la classificazione denominata anatomico terapeutica chimica (ATC) complementare, allegata.

Roma, 14 aprile 2005

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 53

ALLEGATO

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI ATTRAVERSO LA CLASSIFICAZIONE ANATOMICO CHIMICO TERAPEUTICA (ATC) COMPLEMENTARE

Specifiche tecniche.

Attualmente la classificazione ATC Complementare a sei livelli, estende la classificazione internazionale ATC (Anatomico, terapeutica, chimica) di cinque livelli, fino al dettaglio della forma farmaceutica/via di somministrazione.

Successivamente la stessa classificazione potrà essere estesa anche al dettaglio delle unità/dosi.

La classificazione è quindi articolata come illustrato nell'esempio successivo:

Livello	Codice ATC Complementare	Lunghezza	Tipo	Descrizione
1º livello ATC	A	1	Alfanumerico	Apparato gastro intestinale-metabolismo
2º livello ATC	A01	2	Numerico	Preparati stomatologici
3º livello ATC	A01A	1	Alfanumerico	Preparati stomatologici
4º livello ATC	A01AA	1	Alfanumerico	Agenti impiegati nella profilassi della carie
5º livello - principio attivo	A01AA01	2	Numerico	Sodio floruro
6º livello - via di somministrazione/forma farmaceutica	A01AA01L05	3	Alfanumerico	Sodio floruro orale compresse
7º livello - unità/dosi	A01AA01L05 . . .	Da definire	Da definire	Da definire

Principio attivo.

La classificazione dei principi attivi e la relativa struttura gerarchica è quella dell'ATC fino al 5º livello.

Classificazione di principi attivi in associazione.

Per i medicinali aventi composizione costituita da associazione di più principi attivi, il codice ATC Complementare tiene conto del dosaggio del solo principio attivo che determina l'ATC.

Via di somministrazione/forma farmaceutica.

Il dettaglio della forma farmaceutica/via di somministrazione è definito dalla combinazione delle occorrenze riportate nelle seguenti tabelle *A* e *B*.

TABELLA *A*

VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Codice	Descrizione via di somministrazione
A	Iniettabile endovena
B	Iniettabile intramuscolo
C	Iniettabile intraarteriosa
D	Iniettabile sottocutanea
E	Iniettabile intraperitoneale
F	Iniettabile intraarticolare
G	Iniettabile intratecale
H	Iniettabile IV IM SC
I	Iniettabile IV IM
J	Iniettabile IV SC
K	Iniettabile IM SC
L	Orale
M	Sublinguale
N	Buccale
O	Mucoadesiva
P	Uso topico
Q	Sistema transdermico
R	Oftalmico
S	Nasale
T	Auricolare
U	Per inalazione
V	Gas
W	Per irrigazione
X	Vaginale
Y	Intrauterino
Z	Rettale

TABELLA *B*

FORMA FARMACEUTICA

Codice	Descrizione forma farmaceutica
01	Fiale/flaconcini/fialoidi
02	Fiale/flaconcini + solvente
03	Siringhe preriempite/fiala + siringa
04	Preparazione iniettabile
05	Compresse
06	Compresse rivestite
07	Capsule
08	Compresse/capsule gastroresistenti
09	Cpr effervescenti/solubili/delitescenti
10	Compresse orodispersibili/sublinguali
11	Compresse/tavolette masticabili
12	Pillole
13	Caramelle e pastiglie
14	Cialdini
15	Gomme da masticare
16	Granulato
17	Polvere
18	Gocce
19	Sciroppo
20	Soluzione
21	Sospensione
22	Tisana
23	Marmellata
24	Gel
25	Colluttorio
26	Pomata
27	Crema
28	Unguento
29	Pasta
30	Schiuma
31	Emulsione
32	Shampoo
33	Garze
34	Cerotti
35	Cerotti + compresse rivestite

Codice	Descrizione forma farmaceutica
36	Lavaggi/bagni
37	Spray
38	Aerosol
39	Polvere per inalazione
40	Gas
41	Ovuli
42	Candelette vaginali
43	Sistema a rilascio vaginale
44	Dispositivo intrauterino
45	Supposte
46	Clisma

Unità/Dosi.

La classificazione del numero di unità e del dosaggio dovrà essere successivamente definita.

Esempi.

La classificazione dei farmaci secondo l'ATC complementare avverrà come nel seguente esempio.

Prodotto: Aulin 30 compresse

Codice AIC: 025940026	Codice ATC 5º livello: M01AX17 Descrizione: Nimesulide
	Codice forma farmaceutica/ via di somministrazione: L05 Descrizione: Orale Compresse
	Codice unità/dose: da definire Descrizione: 30 *(unità)*
Codice ATC complementare M01AX17 L05 . . .	

05A05625

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 19 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Mucostepa Ines, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 — relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Mucostepa Ines, nata a Tirana il 14 maggio 1972, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «avokat» di cui è in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «laurea in giurisprudenza», conseguita presso l'«Università degli studi di Perugia» il 17 luglio 2002, omologato in Albania il 20 luglio 2004 in data quindi posteriore al conseguimento del titolo di «Avokat» in Albania, in quanto prima dell'entrata in vigore del decreto del Consiglio dei Ministri n. 523 «per il riconoscimento e la convalida dei diplomi e degli attestati conseguiti presso le strutture universitarie estere» del 1º agosto 2003, il riconoscimento e la convalida dei diplomi conseguiti all'estero era nelle competenze delle varie Istituzioni albanesi, come attestato dalla «Republika e shqiperise dhoma komabetare e Avokatise-Keshilli Drejues» in data 6 dicembre 2004;

Considerato inoltre che è iscritta nella» Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana dal 14 maggio 2002, come attestato dalla «Dhoma» stessa, è iscritta inoltre presso il «Regijstrin themeltar te Avokatise - Registro Fondamentale forense» dal 31 maggio 2003 con licenza n. 1946;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso del «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 30 settembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 22 febbraio 2005;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Considerato che pur non essendoci differenze dal punto di vista della formazione accademica, sussistono invece differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciata dalla Questura di Milano, come da quest'ultima confermato in data 22 marzo 2002;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mucostepa Ines, nata a Tirana il 14 maggio 1972, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova orale è unica e verte su: *a)* discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); *b)* elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); *c)* elementi di deontologia e ordinamento professionale;

c) la commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A05512

DECRETO 19 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Domi Lumturi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di agronomo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazione;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Domi Lumturi, nata a Tirana (Albania) il 20 giugno 1961, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese, di cui è in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «agronomo».

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale «finanzieri i lartè» conseguito presso l'«Te Institutit te Larte Bujqesor» in data 19 ottobre 1984;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Considerata l'esperienza professionale documentata dalla richiedente;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di agronomo e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) estimo (scritta e orale) ; 2) meccanica (solo orale); 3) zootecnica (solo orale) 4) costruzioni rurali (solo orale);

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e gli articoli 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Ravenna rinnovato in data 29 ottobre 2004 con scadenza il 18 novembre 2006, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra, Domi Lumturi, nata a Tirana (Albania) il 20 giugno 1961 cittadina albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «agronomi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote lei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) estimo (scritta e orale); 2) meccanica (solo orale); 3) zootecnica (solo orale); 4) costruzioni rurali (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 19 maggio 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale e gli altri tre solo orale da svolgersi in lingua italiana;

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato;

d) l'esame scritto verte sulla materia individuata nel punto 1 del precedente art. 2;

e) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti su tutte e quattro le materie indicate nel precedente art. 2. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

f) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli agronomi - sez. A.

05A05513

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del Programma «CADSES» Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space, inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi d'iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4013 del 27 dicembre 2001 modificata dalla decisione C(2004) 5411 del 17 dicembre 2004, di approvazione del programma «Cadses» (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) inserito nella sezione transnazionale dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003 in favore del suddetto programma transnazionale;

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2004 e 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del Programma «CADSES» (Central Adriatic Danubian South-Eastern European Space) inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 8.884.374,00 euro per l'annualità 2004 e a 8.907.420,00 euro per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale Autorità di pagamento del programma.

3. Il predetto Ministero, Autorità di gestione del programma, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

5. La medesima Autorità di gestione invia al Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 188

05A05442

DECRETO 1° aprile 2005.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, in favore del programma «Spazio Alpino», inserito nel programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, per le annualità 2004 e 2005.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA (I.G.R.U.E.)

Vista legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione europea e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2004) n. 226/02 del 2 settembre 2004, l'Iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi d'Iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) 4017 del 19 dicembre 2001 modificata dalla decisione C(2005) 0320 del 3 febbraio 2005, di approvazione del programma «Spazio Alpino» inserito nella sezione transnazionale dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006;

Considerato che, relativamente alla quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, si è già provveduto al finanziamento dell'acconto del 7 per cento, nonché al finanziamento delle annualità 2001, 2002 e 2003 in favore del suddetto programma transnazionale

Considerato che occorre provvedere ad assicurare il finanziamento della quota a carico del predetto Fondo di rotazione per gli anni 2004 e 2005;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 1° aprile 2005 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del Programma «Spazio Alpino» inserito nel Programma d'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 4.195.397,00 euro per l'annualità 2004 e a 4.206.282,00 euro per l'annualità 2005.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di Amministrazione responsabile della gestione dei programmi Interreg per la parte italiana.

3. Il predetto Ministero adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automatizzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

5. Il Ministero medesimo invia al Sistema Informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 economia e finanze, foglio n. 189

05A05441

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2005.

Proroga temporanea delle autorizzazioni di alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive, iscritte in allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, aventi scadenza compresa tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni, al fine di ottenere il rinnovo nazionale delle registrazioni dei prodotti di cui trattasi;

Visti i decreti di recepimento delle direttive di iscrizione in allegato I della citata direttiva 91/414/CEE di alcune delle sostanze attive componenti, al termine dell'iter di revisione europea;

Viste le istanze di adeguamento e di ri-registrazione presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari riportati nell'elenco allegato al presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi decreti di recepimento delle sostanze attive componenti;

Considerati i tempi tecnici necessari per procedere ad alcune verifiche amministrative e alla conseguente emanazione dei relativi decreti di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, del sopra citato decreto che prevede la concessione di una proroga temporanea dell'autorizzazione di un prodotto fitosanitario per il periodo necessario per procedere alla verifica delle sue condizioni di autorizzazione;

Ritenuto di dover comunque garantire la continuità delle registrazioni concedendo una proroga delle autorizzazioni a suo tempo concesse in attesa della conclusione delle verifiche ora in corso;

Ritenuto altresì di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale del-
l'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono prorogate fino al 30 giugno 2006 per concludere le verifiche amministrative preliminari ai provvedimenti di ri-registrazione.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti di cui trattasi, fatto comunque salvo il loro adeguamento al decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, citato in premessa, nonché delle verifiche attualmente in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 12 maggio 2005

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I del D.Lvo 194/1995 che vengono prorogati fino al 30 giugno 2006:

Prodotto fitosanitario	Reg. n.	Data reg.	Impresa
SHAMAL	009335	15/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
BRIOTRIL COMBI	009375	29/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
BROMOTRIL	009376	29/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
BRIOTRIL	009377	29/09/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
GLIFOGAN PRONTO	009400	20/10/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
BROMOTRIL FE	009451	23/12/97	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
GOLD BEET TRIPLO	009632	14/05/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
GOLDGLIF	009865	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
SUCCESSO	009866	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
FLAVOS	009900	15/01/99	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
ASPID	010478	19/04/00	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
EMME-H	010224	20/12/99	AGRICO S.R.L.
FOGLIALARGA	010391	22/03/00	AGRICO S.R.L.
SECCHERBA RESPECT	009380	29/09/97	AGRIMIX S.R.L.
FAST 360 SG	009090	20/01/97	AGROQUALITA' S.R.L.
DRUPASAN G	009897	15/01/99	AGROSER S.R.L.
DRIVER	010263	10/01/00	AGROSOL S.R.L.
GLYFOGARDEN	009206	17/04/97	ARGCHEMICAL S.N.C.
PENDICAM	009133	19/02/97	BASF ITALIA S.P.A.
CAMBIO	010633	06/12/00	BASF ITALIA S.P.A.
QUARTZ S	008044	16/03/92	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
RAXIL TM LIQUIDO	008480	30/03/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BITAM BLU	008590	03/12/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BEST	008592	03/12/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BETANAL TRIO WG	008633	14/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MAGIC DUO	008687	31/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
SUGARBETA SE	008688	31/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
TRAMAT COMBI SC	009855	04/12/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
VALESATE COMBI SC	010177	11/10/99	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
NORTRON COMBI FLOW	010898	20/04/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
RASIKAL ULTRA	010998	30/07/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BETANAL SE	010999	30/07/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
ETOCIL SC	011000	30/07/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
LINUR FLO	008593	03/12/94	CHEMIA S.P.A.
TM 50 WG	009973	02/03/99	CHEMIA S.P.A.
STREAM	012329	23/11/04	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L
KLARO	009011	02/12/96	CHEMINOVA A/S
GLYFOS ULTRA	010209	02/12/99	CHEMINOVA A/S
KLARO KIT	009463	13/01/98	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
KLARO ULTRA	010456	19/04/00	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
MASTIFF ULTRA	010509	14/06/00	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
GLIFO 41	009330	12/09/97	CIFO S.P.A.
LOGRADO 360	010575	01/08/00	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
DISERBELLO	009049	23/12/96	COPYR S.P.A.

HERBACIDE	009426	02/12/97	COPYR S.P.A.
ARIANE II	008376	07/08/93	DOW AGROSCIENCES B.V.
EVADE	009422	10/11/97	DOW AGROSCIENCES B.V.
GARLON EV	010183	25/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
TIMBREL EV	010184	25/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
ZERGAN EV	010185	25/10/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
SETTER	010260	10/01/00	DOW AGROSCIENCES B.V.
MAROX DF	008335	15/06/93	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
VALEX DF	008363	07/08/93	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
GRID	009237	31/05/97	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
FAVORIT	010050	31/05/99	ERREGI S.R.L.
DICOTIL EXTRA	010565	01/08/00	ERREGI S.R.L.
BILLY	008075	16/06/92	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
FOXTAR	008077	16/06/92	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
CONTATTO	008482	30/03/94	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
ETOSATE 500	008483	30/03/94	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
CONTATTO DUE	008484	30/03/94	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
TAIFUN FORTE	008984	11/11/96	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
CONTATTO 320	009790	30/10/98	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
CONTATTO TWIN	009793	02/11/98	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
BETAGOL COMBI	010156	20/09/99	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
TORNADO COMBI	010165	05/10/99	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
BIETOSATE SC	010608	18/10/00	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
REBEET DUO SC	011050	23/10/01	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
BETAMUR DUO	009362	17/09/97	ISAGRO ITALIA S.R.L.
DICOTIL	008474	14/02/94	ITAL AGRO S.R.L.
EXACT	008509	30/04/94	ITAL AGRO S.R.L.
EKOTRIN FL	009308	01/09/97	ITAL AGRO S.R.L.
GLYFOKOL	008499	30/03/94	KOLLANT S.P.A.
VILURGLIF	009297	28/08/97	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
SVELLER	009989	17/03/99	LINFA S.P.A. CURA DEL VERDE
BAYTEROID N EW	007732	23/03/89	MAGAN ITALIA S.R.L.
BAYTEROID EW	007733	23/03/89	MAGAN ITALIA S.R.L.
BAYTEROID DM	008399	07/08/93	MAGAN ITALIA S.R.L.
GOLTIX TRIPLE WG	008522	07/07/94	MAGAN ITALIA S.R.L.
GOLTIX MIX	008570	03/12/94	MAGAN ITALIA S.R.L.
GOLTIX T	008571	03/12/94	MAGAN ITALIA S.R.L.
KOHINOR 100	010927	15/05/01	MAGAN ITALIA S.R.L.
GLIPHOGAN DRY	008508	30/04/94	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
KESHET SC	008507	30/04/94	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
BUMPER P	009941	12/02/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
NOVEL DUO	010447	19/04/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
PROGREEN	010505	31/05/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
ROUNDUP RTU	008565	03/12/94	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
ROUNDUP MAX	010465	19/04/00	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
BATON 800 SP	010217	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
TORNADO 700 SG	010218	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
LENTEMUL D	010219	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG

DICOPUR COMBI	010220	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
DICOPUR 720 SL	010221	09/12/99	NUFARM GMBH & CO KG
MYRTOS	010372	08/03/00	NUFARM GMBH & CO KG
CLINIC 360 SL	010404	22/03/00	NUFARM GMBH & CO KG
ENDE	010715	15/02/01	NUFARM GMBH & CO KG
MYRTOS 360 SL	011922	10/11/03	NUFARM S.A.
EMBLEM	010483	10/05/00	NUFARM S.A.
AMEGA 360 SL	010897	20/04/01	NUFARM S.A.
RESOLUTIV MEGA	011729	31/07/03	NUFARM S.A.
SILGLIF SG	009879	07/01/99	OXON ITALIA S.P.A.
DICO-PROP	009887	15/01/99	PRO.PHY.M SARL
DISERGREEN	010620	06/11/00	PRO.PHY.M SARL
DICOPLUS	011047	23/10/01	PRO.PHY.M SARL
GLIFOSAR	009602	14/04/98	SARIAF S.P.A.
PROTIL EC	010426	29/03/00	SARIAF S.P.A.
FLIP 25 EC	010396	22/03/00	SCAM S.P.A.
SCOTTS WEEDCONTROL	010005	09/04/99	SCOTTS INTERNATIONAL B.V.
GLIFOSAN	009726	03/09/98	SEPRAN S.A.S.
SEPRAGOLF	009727	03/09/98	SEPRAN S.A.S.
ARID	011696	30/06/03	SEPRAN S.A.S.
NEGHEV	011869	17/02/04	SEPRAN S.A.S.
FLASHBACK	008671	31/01/95	SIAPA S.R.L.
MEKOR DUO	008914	06/08/96	SIAPA S.R.L.
TMTD 50 WG	009672	07/07/98	SIAPA S.R.L.
GLIFAR	009518	16/02/98	SIMAR S.R.L.
BUGGY 240 SG	008920	06/08/96	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 360 SG	008972	25/10/96	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 360 GRANULI SOLUBILI	009685	14/07/98	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 72 SG	010405	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 36 SG	010407	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
BUGGY 24 SG	010408	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
MOST MICRO	010771	10/04/01	SIPCAM S.P.A.
THIANOSAN 80 WG	009670	07/07/98	TAMINCO ITALIA S.R.L.
TECOGLIF	008575	03/12/94	TECOMAG S.R.L.
PANTOX 360	009675	07/07/98	TERRANALISI S.R.L.
TMTD 40 L	010089	13/07/99	TERRANALISI S.R.L.
VEBIGLYF	010424	29/03/00	VEBI S.A.S.
SELECTER	010168	11/10/99	WOLF ITALIA S.R.L.
RAPIDO PRONTO USO	009230	09/05/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
RAPIDO	009364	25/09/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
GREEN-GO	009786	30/10/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
DESERT	009803	02/11/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
GLIFOSEC	009868	22/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

05A05647

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Conca d'Oro», in S. Nicandro Garganico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Conca d'oro» con sede in S. Nicandro Garganico, via Loc. Matilde, costituita in data 27 aprile 1987, con atto a rogito notaio Italo Di Maria, repertorio n. 19636, tribunale di Lucera, R/In. 2153, P. I.V.A./ C.F. 01625890718, posizione BUSC n. 3661/227852 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05433

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sacro Cuore di Gesù», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa «Sacro Cuore di Gesù» con sede in Foggia, via Lucera n. 97/Q, costituita in data 17 febbraio 2000, con atto a rogito notaio Antonella Di Ruberto, repertorio n. 893, tribunale di Foggia, r.p. n. 4334, R/In. 20658, P. I.V.A./

C.F. 03039440718, posizione BUSC n. 5042/290654 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05434

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.N.E.», in S. Severo.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «C.I.N.E.» con sede in S. Severo, via Laghetto Federico II n. 14, costituita in data 19 marzo 1980, con atto a rogito notaio Valentino Caiola, repertorio n. 20054, tribunale di Foggia, r.p. n. 1946, R/In. 4627, P. I.V.A./ C.F. 00569540719, posizione BUSC n. 2262/175801 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05435

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Multiservice - Coop. Sociale», in Margherita di S..

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Multiservices - Coop. Sociale» con sede in Margherita di S., via Marconi n. 9, costituita in data 28 luglio 2000, con atto a rogito notaio Pasquale De Candia, repertorio n. 15638, tribunale di Foggia, R/In. 37093, P. I.V.A./C.F. 03064200714, posizione BUSC n. 5123/293256 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05436

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.S.M.A.», in Foggia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

il parere del Comitato centrale delle cooperative, espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

la nota n. 1574743 del 6 febbraio 2004 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 2005 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «C.I.S.M.A.» con sede in Foggia, via Piave n. 34/i, costituita in data 20 marzo 1975, con atto a rogito notaio Marano Delfino, repertorio n. 133380, tribunale di Foggia, r.p. n. 1502, R/In. 3386, P. I.V.A./C.F. 8001870718, posizione BUSC n. 1579/140934 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05437

DECRETO 8 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Ulivo», in Mattinata.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'Ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive in materia di vigilanza sulle società cooperative;

il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 parte I del predetto articolo del codice civile;

la nota n. 1580676 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Div. IV;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente l'ente cooperativo;

Vista la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 dell'avviso d'istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa di cui trattasi;

Rilevato che nessuna opposizione è pervenuta in ordine all'emanazione del provvedimento di scioglimento;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa edilizia «L'Ulivo» con sede in Mattinata, in via Don Milani n. 30, costituita in data 8 settembre 1989, con atto a rogito notaio Adolfo Frattarolo, repertorio n. 57281, tribunale di Foggia, r.p. n. 8531, R/In. 10414, P. I.V.A./C.F. 01795530714, posizione BUSC n. 3989/243854 senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 8 aprile 2005

Il dirigente: PISTILLO

05A05438

DECRETO 16 maggio 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Servizi Aziendali», in Piandimeleto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma, del codice civile;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha trasferito alle Direzioni provinciali del lavoro il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003, con cui si esprime parere favorevole alla sostituzione dei liquidatori senza che debba acquisirsi il parere della Commissione nel caso in cui il liquidatore non abbia portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 luglio 2004 effettuata nei confronti della cooperativa «Servizi Aziendali» in liquidazione dal 24 luglio 1997 dal quale risulta la perdurante inattività della stessa società cooperativa;

Considerato che il liquidatore, pur avendo sottoscritto in data 7 luglio 2004 il predetto verbale ispettivo portante la proposta di sostituzione del medesimo, non ha presentato alcuna controdeduzione;

Decreta:

Il dott. Zaffini Giancarlo, nato a Fano (Pesaro Urbino) il 22 novembre 1943, con studio in Fano, (Pesaro Urbino) via Eustachio, è nominato liquidatore della società cooperativo «Servizi Aziendali» con sede in Piandimeleto (Pesaro Urbino), codice fiscale n. 01108920099, REA n. 145053, costituita in data 6 aprile 1995 per rogito notaio dott. Fernando Cauli, posta in liquidazione volontaria dal 24 luglio 1997, in sostituzione del sig. Schiavi Giorgio, nato a Genova il 26 aprile 1965.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. delle Marche entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni dalla notifica.

Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pesaro, 16 maggio 2005

Il direttore provinciale: DAMIANI

05A05605

DECRETO 17 maggio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Onlus Toscana Lions», in Gambassi Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 gennaio 2005, eseguita nei confronti della Cooperativa «Onlus Toscana Lions», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il preavviso di scioglimento datato 1° marzo 2005, inviato al legale rappresentante della cooperativa;

Constatato che alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta del 15 maggio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Onlus Toscana Lions», con sede in Gambassi Terme, costituita in data 2 giugno 1992, codice fiscale n. 04398780488, B.U.S.C. n. 5408, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 17 maggio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

05A05606

DECRETO 25 maggio 2005.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della media occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto, all'art. 8;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che ha unificato gli Uffici periferici del Ministero del lavoro nelle DPL, attribuendo i compiti già svolti dall'UPLMO al Servizio politiche del lavoro della predetta direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Interessate le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, le associazioni del movimento cooperativo;

Considerato che le variazioni medie annuali degli indici ISTAT relativi al costo della vita ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, nel periodo dal 1999 al 2004, sono state pari al 14% rispetto alle tariffe vigenti nel biennio 1999/2000;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Firenze come da allegati che formano parte integrante del presente decreto.

Firenze, 25 maggio 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

ALLEGATO

Tariffe minime di facchinaggio in vigore dal 15/06/2005 per la provincia di Firenze emesse dalla Direzione Provinciale di Firenze in base al D.P.R. 18 aprile 1994 n° 342.

Premessa

Tutte le tariffe, se non diversamente indicato, si intendono applicate senza maggiorazione per:

a) Operazioni di carico e scarico su o da piani rialzati fino a 3 gradini;

b) Accatastamento, svuotatura o disaccatastamento fino all'altezza di mt. 1,80;

Le tariffe stesse, se non diversamente indicato, sono riferite, per peso al ql.

SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI	€	Note
CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI		
OPERAZIONI VARIE		
Vuotatura silos di nero fumo, biossido, grafite, nerofumo di acetilene, forfait ad economia:		
- per un impiego minimo fino a 4 ore	96,83	a persona
- oltre 4 ore e fino ad un massimo di 8 ore	177,60	a persona
VINO - OLIO - LIQUORI		
Scarico o carico di liquori, vini pregiati od altre sostanze liquide in scatole o cartoni, da camion o vagone a magazzino o viceversa, per autotreni o vagoni completi	1,18	
- idem come sopra per scarichi o carichi inferiori a q.li 100	1,83	
- idem come sopra per carichi o scarichi di damigiane piene	1,89	cadauna
- scarico o carico di damigiane vuote	0,78	cadauna
FRUTTA E ORTAGGI		
Si applicano le tariffe vigenti nel mercato ortofrutticolo all'ingrosso		
COMBUSTIBILI - SOLIDI - LIQUIDI O GASSOSI		
Ligniti, carboni fossili, antraciti, carbone coke, legna da ardere comune (cataste), legna da ardere segata, fusti di petrolio, gasolio, olio, gasolio in scatole e secchielli	1,06	
COLLETTAME C/ SPEDIZIONIERI - FIRENZE		
Scarico o carico automezzo o vagone:		
a) con piano caricatore o camion accostato	1,12	
b) senza piano caricatore	1,24	
PRODOTTI ALIMENTARI		
Zucchero, caffè, tè, pasta alimentare, conserve alimentari:		
- in scatole o cartoni fino a kg. 25	1,44	
- in sacchi o casse fino a kg. 50	1,18	
per carichi inferiori a q.li 50 maggiorazione del 35%;		
per carichi superiori a q.li 50 e inferiori a q.li 100 maggiorazione del 25%		
- Baccalà, pesce conservato salato, acque minerali, birra, aranciate	1,18	

LEGNAME

Tavole a misura e travetti, tavolette in pacchi, compensati, radica etc., tronchi paloni comuni, fiammiferi in casse.	1,00
Paloni catramati, assicelle in pacchi da Kg. 25	1,78

MATERIALE EDILE DA COSTRUZIONE

Calce in zolle, laterizi in genere forati	0,86
Calce, cemento, gesso in sacchi, eternit, mattoni refrattari	0,87
Mattonelle in casse e marmette	1,00

SETTORI PRODOTTI VARI PER LA ZOOTECNIA E SEMENTI

Mangimi, integrativi, farine, latte in polvere, cascami ecc.

1. Operazioni di pallettizzazione da autocarro a pianali e viceversa	0,68
2. Operazioni di carico da pianale ad autotreno per partite inferiori a q.li 50	0,86
3. Operazioni di scarico o carico da autotreno o viceversa	1,35
4. Operazioni di spostamento merce varia interno magazzino	0,88
5. Operazioni di pallettizzazione da stiva a pianali o viceversa	0,89
6. Operazioni di vuotatura di materie prime	0,93
7. Operazioni di doppio spostamento interno magazzino	1,51
8. Operazioni di scarico o carico da automezzo con stivaggio o disistivaggio da e fino a m. 6	1,05
9. Operazioni di palletizzazione di prodotto al reparto	0,66

PRODOTTI CHIMICI

Plastica, polietilene, polistirolo, cartone, etc.	0,88
Carico o scarico nero fumo in sacchi (da magazzino a autotreno e viceversa)	2,48
Carico o scarico minerale nero, grafite, biossido in sacchi o scatole	1,38
Carico o scarico sali di cloruro di zinco, ammoniaca in sacchi, fertilizzante, antiparassitari, in sacchi o scatole	0,67
Zolfo in pani, terre della fonderia, polvere di alluminio	0,69
Cera, bitume, batterie	0,96
Carburo di calcio in fusti	0,78

MATERIALI FERROSI E METALLI IN GENERE

(Ferro in barre, fasci di tubo, filo in rotoli, longarine, materiali ferrosi, metalli lamiere)

- scarico a terra	0,94	
- da terra a stiva orizzontale e verticale	0,78	
- scarico e sistemazione con stive verticali	1,28	
- piombo, alluminio, metalli in pani e affini	0,80	
- ritagli e rottami, lamiera e ferro	1,11	
- materiali ferrosi alla rinfusa	0,72	
- carico di ritagli zinco forfait orario	25,32	l'ora
- astucci porta pile e relative vetrine	0,99	
- scarico e stiva di materiale ferroso	0,88	
- scarico e sistemazione ghisa	1,00	
- carico e scarico di materiale ferroso	0,88	
- carico e scarico sistemazione ghisa	1,55	
- ghisa in pani e rottami: sistemazione	0,66	
- scarico trucioli di legno	1,00	

MARMI - VETRO - CARTA

- Vetro in rottami alla rinfusa	0,99
- Vetro in casse o gabbie (ql. 2)	0,89
- Vetro in casse o gabbie (oltre q.li 2)	0,96
- Marmi in lastre fino a q.li 1	0,89
- Carta o cartoni in pacchi o risme	1,12
- Carta in rotoli	0,96

PRODOTTI E MATERIALE VARIO

- Bicchieri in scatole piatti, etc.	1,23	
- Articoli in plastica	2,00	
- Frigoriferi, lavatrici, cucine economiche	1,44	cadauno
- Vasche da bagno	1,21	
- Radiatori	0,95	
- Colla in fusti o in scatole	1,11	
- Articoli igienico-sanitari (porcellana)	1,11	
- Batterie elettriche in casse	0,67	
- Mussola o mussolina in colli	2,03	
- Detersivi, insetticidi, varechina, saponi, pomice o soda in scatola o cartoni	1,18	
- Medicinali o simili in scatola o cartoni	1,18	
- Bitume, argilla in sacchetti fino a q.li 50, paraffina in scatole o cartoni	1,18	

PELLAME

Pelli secche, da camion o magazzino, compreso stivaggio	4,11
Pelli fresche idem come sopra, sale per concia delle pelli in sacchi da kg. 50	1,18
Pelli fresche in contenitori da camion a magazzino, compreso stivaggio	1,32

FABBRICHE E STABILIMENTI DI CERAMICHE E COLORIFICI

Sacchi in genere	1,12	
Fusti in genere fino a kg. 100	1,03	al q.le
Sabbie	1,18	al q.le
Argille, compresa sistemazione	1,44	al q.le
Caolino sfuso	1,30	al q.le

SALI E TABACCHI

SALI:	
- da scalo F.S. a magazzino; carico, trasporto e stivaggio in magazzino	2,43
- scarico e stivaggio in magazzino	1,33
TABACCHI:	
- da scalo F.S. a magazzino; carico, trasporto e stivaggio in magazzino	2,87
- scarico e stivaggio in magazzino	2,76

SETTORE DELLE CARNI COMUNE DI FIRENZE

1) Scarico delle carni fresche dai mezzi di trasporto e relative operazioni di pesatura, sezionatura (non spazzatura) successivo carico sui mezzi di trasporto degli acquirenti comprese le operazioni ai frigoriferi	8,42
2) Per consegna della carne ai vari punti di vendita del Comune di Firenze e nei Comuni limitrofi degli stessi acquirenti e commercianti all'ingrosso escluso lo scarico dell'automezzo a terra	4,49
3) Operazioni di aiuto visita sanitaria nell'apposito padiglione comunale ed agli uffici corrieri, intendosi per tali: la disponibilità del personale per la visita stessa o lo spostamento sugli automezzi per eseguire la bollatura di qualsiasi tipo di carni fresche, salate o preparate, nonché di frattaglie da mezzo di trasporto a bascula, ivi comprese le operazioni di pesatura e ricarico successivo sugli automezzi.	4,83
4) Scarico e pesatura di pollame in genere	2,94
5) Tariffa scarico carni al supermercato	3,68
6) Tariffa di consegna carni comprensiva del trasporto ai negozi	7,53
7) Tariffa di trasporto delle carni ai vari punti di vendita nel Comune di Firenze e nei Comuni limitrofi, compreso lo scarico dell'automezzo a piano terra e la consegna all'interno del negozio o nel frigorifero dello stesso	12,02

STALLE DI SOSTA E MACELLI COMUNALI DI FIRENZE E PROVINCIA

Portatura al macello pubblico e abbattimento, scoiatura e completa eviscerazione		
- Bovini adulti	34,12	a capo
- Equini	34,12	a capo
- Suini	15,21	a capo
- Vitelli di latte	24,87	a capo
- Agnelli	5,77	a capo
- Bovini adulti (solo spaccatura)	3,40	a capo
- Vitelli di latte selle e buste solo spaccatura	1,78	a capo

MERCATO AVINCUNICOLO - POLLAME, UOVA, CONIGLI

1) Scarico di pollame, conigli e uova dal mezzo di trasporto allo stand del grossista, compresa la pesatura, ricarico delle eventuali rimanenze al mezzo del grossista. Servizio di facchinaggio della merce al e dal frigorifero di mercato	2,24
2) Carico del pollame, conigli, uova, ecc. dall'interno del mercato al mezzo dell'acquirente	2,74
3) Operazioni di carico e trasporto e successivo carico al negozio del dettagliante	4,47

LAVORI DI FACCHINAGGIO DA ESEGUIRE NELL'INTERNO DELLA MANIFATTURA TABACCHI

1) Scarico di vagoni di tabacchi greggi in botti, balle, ballotti e scatoloni da Kg. 200 sul binario di raccordo e loro trasferimento al luogo di stivaggio negli scantinati o nei piani superiori dei magazzini adiacenti al raccordo ferroviario

Oneri:

a) Prelevamento attrezzi da lavoro

b) Scarico dei colli e posa sui carretti, pesatura sul bilico, introduzione sul montacarichi, trasferimento al piano di arrivo, prelievo dal montacarichi, trasferimento al luogo di stivaggio, stivatura delle botti fino al terzo ordine delle balle, ballotti e scatoloni fino al quarto ordine.

c) Deposito degli attrezzi da lavoro

Prezzo 1,86

2) Scarico di vagoni di tabacchi greggi in botti, balle, ballotti e scatoloni da Kg. 200 sulla banchina del binario di raccordo e loro trasferimento al luogo di stivaggio nel piano terreno dei magazzini adiacenti al raccordo

Oneri:

a) Come al punto 1;

b) Come al punto 1, escluso le operazioni sul montacarichi, con stivaggio delle botti fino al secondo ordine delle balle, ballotti e scatoloni fino al quarto ordine

c) Come al punto 1

Prezzo 1,46

3) Scarico di vagoni di tabacchi greggi in ballette sulla banchina del raccordo ferroviario e loro trasferimento al luogo di stivaggio nei piani superiori ai magazzini adiacenti

Oneri:

a) Come al punto 1 e 2 con stivaggio fino al sesto ordine

Prezzo 1,86

4) Scarico vagoni tabacchi greggi in ballette sulla banchina del binario raccordato e loro trasferimento al luogo di stivaggio nei piani superiori dei magazzini adiacenti Oneri: a) Come al punto 1 con stivaggio fino al sesto ordine Prezzo	2,06
5) Carico vagoni tabacchi greggi in botti, balle, ballotti e scatoloni da Kg. 200 sul binario di raccordo con prelevamento dalle stive site negli scantinati e nei piani superiori dei magazzini adiacenti Oneri: a) Come al punto 1 ma con operazioni inverse e con obbligo di applicazione di un cartellino sulle botti Prezzo	2,26
6) Carico vagoni tabacchi greggi in botti, balle, ballotti e scatoloni da Kg. 200 sul binario di raccordo con prelevamento dalle stive site nel piano terreno dei magazzini adiacenti Oneri: a) Come al punto 2 ma con operazioni inverse e con obbligo del cartellino come al punto 5 Prezzo	1,46
7) Carico vagoni di tabacchi greggi in ballette sul binario raccordato con prelvamento dalle stive site nei piani superiori dei magazzini adiacenti Oneri: a) Come al punto 4 ma con operazioni inverse Prezzo	1,99
8) Carico vagoni di tabacchi greggi in ballette sul binario raccordato con prelevamento dalle stive site nel piano terreno dei magazzini adiacenti Oneri: a) Come al punto 3 ma con operazioni inverse Prezzo	1,86
9) Carico di tabacchi lavorati su vagoni posti sul binario di raccordo Oneri: a) Prelevamento dei tabacchi in scatole da Kg. 10 dal magazzino denominato Perfetti, adiacente, loro carico con stivaggio sul vagone ferroviario, previa applicazione di cartoni protettivi Prezzo	1,39
10) Operazioni e oneri come al punto 9 ma per colli di n. 30 scatole da Kg. 10 pallettizzate Prezzo	1,24
11) Carico e scarico articoli e materiali diversi da vagoni o automezzi Prezzo	0,66
12) Scarico sale	1,06
13) Scarico tabacchi lavorati con introduzione e stivatura al piano terra	1,39
14) Scarico tabacchi lavorati con introduzione e stivatura al 1° piano magazzini A e	2,12
15) Scarico tabacchi lavorati con introduzione e stivatura al 1° piano magazzini C e D	2,69

NORMATIVA PER: INDENNITA', TRASFERTE, MAGGIORAZIONE, ECC.

1) MAGGIORAZIONE PER IL SETTORE CARNI ED AVINCUNICOLO (Mercati, Macelli Comunali, ecc.)

Il lavoro eseguito nei giorni considerati festivi dalla legge la maggiorazione è del 50% della tariffa

Per il lavoro urgente richiesto fuori dalle ore di mercato la maggiorazione è del 100% della tariffa

2) STIVAGGI E PERCORSI

Il percorso è compreso entro i 15 mt.; per ogni tratto ulteriore di mt. 15 indivisibili, in più al q.le	0,08
Lo stivaggio e disistivaggio delle merci sui veicoli, automezzi e magazzini già compresi nelle tariffe, si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,80 a mt. 3, in più al q.le	0,08

3) INDENNITA' DI ATTESA O TRASFERTA

Se il periodo intercorso tra il momento ordinato dal committente per l'inizio dei lavori e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio è superiore ad un'ora, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi è dovuta una indennità, per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.	8,22

A tale effetto è considerato trascorso in attesa il tempo impiegato in viaggio in caso di lavori fuori dal centro abitato con mezzi messi a disposizione dal committente e l'indennità decorre, come nel caso precedente, dopo la prima ora

La stessa indennità di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dei lavoratori, non venga effettuata l'operazione per la quale erano stati chiamati

Detto compenso sarà corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione del committente a partire dal momento per il quale il servizio stesso è stato ordinato per la esecuzione dal committente medesimo

4) ONERI ASSICURATIVI PREVIDENZIALI FERIE GRATIFICA ECC.

Le tariffe suddette sono comprensive di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che sono stati valutati nella misura del 41% delle tariffe base, e della maggiorazione del 20% sempre della tariffa base, per ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali.

TARIFFE AD ECONOMIA

In considerazione delle difficoltà che si incontrano per l'applicazione delle tariffe tabellari

a) Nelle operazioni di carico e scarico di merci voluminose, ingombranti od anche di piccole partite relative a merci frazionate per qualità di imballo;
b) In movimenti vari di merci;
c) In alcune operazioni interne dei magazzini o dei piazzali non contemplate dalle tariffe;
d) Nella consegna o nel ricevimento di merci al dettaglio;
e) Nelle operazioni necessarie per pervenire alla pesatura;
f) Nelle operazioni preliminari o complementari di particolari carichi o scarichi, è data facoltà alle Aziende, senza che ciò importi deroga alcuna alla disciplina del lavoro autonomo prevista dall'art. 2.222 del C.C. di avvalersi dell'opera dei facchini,

1) Per prestazioni di durata superiore a 4 e pari a otto ore continuative	117,68	
2) Per prestazioni di durata inferiore o pari a 4 ore continuative	65,85	
3) MAGGIORAZIONI lavoro eseguito in economia oltre le 8 ore maggiorazione delle tariffe del 20%	17,65	l'ora
lavoro eseguito in economia nelle ore notturne; maggiorazione delle tariffe del 75% (*)	25,74	l'ora
lavoro eseguito in economia nei giorni festivi, maggiorazione delle tariffe del 50% di cui ai punti 1 e 2:		
punto 1 (giornata intera)	22,06	l'ora
punto 2 (mezza giornata)	24,69	l'ora

(*) PER LAVORO NOTTURNO SI INTENDE QUELLO ESEGUITO DALLE ORE 22 ALLE ORE 6

05A05537

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Edilnova a r.l.», in Codigoro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, recante norme intese ad uniformare ed accelerare le procedure di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, con cui si è riordinata la vigilanza per gli enti cooperativi;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile che prescrive all'autorità di vigilanza di cancellare dal Registro delle imprese le società cooperative in liquidazione ordinaria, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive che in via transitoria ha mantenuto in capo alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza alle imprese cooperative;

Esaminata la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro, da cui risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Verificata in tali ipotesi l'applicabilità del citato art. 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Ferrara, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile della società cooperativa di seguito elencata:

1) Società cooperativa «Edilnova a r.l.», con sede legale in Codigoro - costituita il 9 febbraio 1966 per rogito notaio dott. Roberto Brighenti, in liquidazione dal 5 dicembre 1972.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ferrara, 25 maggio 2005

Il dirigente: DE ROGATIS

05A05542

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 maggio 2005.

Aggiornamento delle sigle di individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE ED IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO

Visti gli articoli 141 e 142 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 309 e 313 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 7 agosto 1959, e le successive modificazioni, con i quali furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori e i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica;

Considerato che con il citato decreto 18 luglio 1959 e le successive modificazioni:

all'ufficio circondariale marittimo di Gela, in quanto compreso nel compartimento marittimo di Porto Empedocle, fu attribuita la sigla 2PE;

all'ufficio circondariale marittimo di Ortona e a quello di Vasto, in quanto compresi nel compartimento marittimo di Pescara, furono attribuite rispettivamente la sigla 1PC e 3PC;

alle delegazioni di spiaggia di Marina di San Vito e di Francavilla, in quanto comprese nel compartimento marittimo di Pescara, furono attribuite le sigle di 5PC e 10PC;

alla delegazione di spiaggia di Tremiti, in quanto compresa nel compartimento marittimo di Manfredonia, fu attribuita la sigla 5MF;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 2005, con il quale:

gli uffici circondariali marittimi di Gela (Caltanissetta) e Ortona (Chieti) sono stati elevati a capitaneria di porto;

le delegazioni di spiaggia di Marina di San Vito e di Francavilla sono state trasferite nella giurisdizione marittima della capitaneria di porto di Ortona con contestuale cancellazione da quella della capitaneria di porto di Pescara;

la delegazione di spiaggia di Tremiti è stata trasferita nella giurisdizione marittima della capitaneria di porto di Termoli con contestuale cancellazione da quella della capitaneria di porto di Manfredonia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti iscritti presso i compartimenti marittimi della Repubblica, approvata con decreto ministeriale 18 luglio 1959 e successive modificazioni, è apportata la seguente variazione:

dopo Scoglitti del compartimento marittimo di Pozzallo, aggiungasi:

Compartimento marittimo di «Gela» sigla assegnata GELA;

dopo Termoli, del compartimento marittimo di Termoli, aggiungasi:

«Tremiti» sigla assegnata 1TM;

dopo Tremiti, del compartimento marittimo di Termoli, aggiungasi:

Compartimento marittimo di:

«Ortona» sigla assegnata OR;

«Vasto» sigla assegnata 1OR;

«Marina di San Vito» sigla assegnata 2OR;

«Francavilla» sigla assegnata 3OR.

Art. 2.

È abrogato il decreto ministeriale 18 luglio 1959 e le successive modificazioni per la parte che concerne l'attribuzione:

della sigla 2PE all'ufficio circondariale marittimo di Gela ora capitaneria di porto;

delle sigle 1PC, 3PC, 5PC e l0PC rispettivamente, all'ufficio circondariale marittimo di Ortona, ora capitaneria di porto, all'ufficio circondariale marittimo di Vasto ed alle delegazioni di spiaggia di Marina di San Vito e di Francavilla ora compresi nella giurisdizione del suddetto compartimento marittimo di Ortona;

della sigla 5MF alla delegazione di spiaggia di Tremiti ora compresa nella giurisdizione della capitaneria di porto di Termoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il direttore generale: PROVINCIALI

05A05645

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della firma del Trattato, che adotta una Costituzione per l'Europa, nel valore di € 0,62.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004 di autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2004;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa di primo porto del formato normalizzato fino a 20 grammi per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 1 in € 0,62;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo della firma del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 31,00».

La vignetta rappresenta, su un fondino bleu, in primo piano il disegno michelangiolesco raffigurato nella Piazza del Campidoglio in Roma; all'esterno del perimetro sono riportate le dodici stelle che compongono la bandiera dell'Unione europea; sullo sfondo è riprodotto il profilo della cartina dell'Europa contraddistinta da tre colori: celeste per i venticinque Paesi membri firmatari del Trattato della Costituzione europea; bleu petrolio per la Turchia, Bulgaria e Romania, i tre Paesi firmatari del Trattato di adesione; acquamarina per la Croazia, Paese osservatore. In alto a destra sono riprodotti il logo del semestre di Presidenza olandese del Consiglio dell'Unione europea e il logo del Dipartimento della Protezione civile. Completano il francobollo la leggenda «UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm. 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq.; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq: adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05607

DECRETO 7 dicembre 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli, uno celebrativo del sistema di lettura per i non vedenti, ideato da Louis Braille, e uno commemorativo di Santa Lucia nel XVII centenario del martirio, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento che autorizza l'emissione del francobollo commemorativo di Santa Lucia, nel XVII centenario del martirio;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visti gli articoli 1, comma 5, 2, comma 7, nonché l'allegato A della suddetta deliberazione che stabiliscono la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, due francobolli, uno celebrativo del sistema di lettura per i non vedenti, ideato da Louis Braille e uno commemorativo di Santa Lucia, nel XVII centenario del martirio, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati dall'Officina Carte Valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in rotocalcografia più impressione a secco tipografica, per il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille; in rotocalcografia, per il francobollo dedicato a Santa Lucia. Carta: fluorescente, non filigranata. Formato carta: mm 48×40, per il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille; mm 30×40, per il francobollo dedicato a Santa Lucia. Formato stampa: mm 44×36, per il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille; 26×36, per il francobollo dedicato a Santa Lucia. Dentellatura: 14, per il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille; 13¼×13, per il francobollo dedicato a Santa Lucia. Colori: quadricromia più argento, per il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille; quadricromia più oro, per il francobollo dedicato a Santa Lucia. Tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo. Foglio: venticinque esemplari, valore «€ 11,25» per il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille; cinquanta esemplari, valore «€ 22,50» per il francobollo dedicato a Santa Lucia.

Vignette: il francobollo dedicato al sistema di lettura Braille raffigura due mani poggiate sulla pagina di un libro nell'atto di leggere la scrittura in rilievo ideata da Louis Braille, insegnante francese del XIX secolo; a sinistra, sovrapposti, sono rappresentati, in alto la base del metodo Braille e in basso la stilizzazione grafica di un libro. Completano il francobollo la leggenda «SISTEMA LOUIS BRAILLE», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45» espresso anche in metodo Braille; il francobollo dedicato a Santa Lucia riproduce un particolare della pala d'altare realizzata per la chiesa fiorentina di Santa Lucia de' Magnoli tra il 1445 ed il 1448 da Domenico Veneziano ed esposta presso la Galleria degli Uffizi, in Firenze. Completano il francobollo le leggende «XVII CENTENARIO MARTIRIO» e «SANTA LUCIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05608

DECRETO 7 febbraio 2005.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario, appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 1,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto 6 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1979), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Alti valori»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie suddetta;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Vista la deliberazione del Ministro delle comunicazioni 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato G della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria per l'estero diretta alla zona 2 - formato compatto fino a 50 grammi, in € 1,00;

Visto l'allegato H della suddetta deliberazione che stabilisce analoga tariffa per la posta prioritaria per l'estero diretta alla zona 3 - formato normalizzato fino a 20 grammi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2005, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 1,00.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: $13^{1/2}\times13^{1/4}$; colori: quattro calco (verde, rosso rubino, blu oltremare, blu concentrato); foglio: cento esemplari, valore «€ 100,00».

Vignetta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati sorretti da un'asta e recante sul lato inferiore la scritta «ITALIA», sono inseriti due riquadri. Nel riquadro in alto sono raffigurati, a sinistra, il profilo di donna turrita e, a destra, lo stemma della Repubblica. Nel riquadro in basso, su un fondino caratterizzato da motivi grafici geometrici, è riportato il valore di «1,00» sovrapposto al simbolo della moneta unica europea «€».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Ministero delle comunicazioni
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

05A05609

DECRETO 6 maggio 2005.

Riconoscimento degli organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE
DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO
E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996, che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo n. 615/1996, che prevede il rinnovo del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996, con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Viste le domande presentate, ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società A.N.C.C.P. S.r.l. in data 11 giugno 2001, dalla società Celab S.r.l. in data 24 giugno 2003, dalla società Emilab S.r.l. in data 7 marzo 2001, dalla società Itel Telecomunicazioni S.r.l. in data 25 febbraio 2003, dalla società L.E.M. S.r.l. in data 9 settembre 2002, dalla società Marel S.r.l. in data 24 dicembre 2002, dalla società Alcatel Italia S.p.a. in data 9 giugno 2004, dalla società Modulo Uno S.r.l. in data 9 giugno 2004;

Visti i pareri favorevoli al rilascio del riconoscimento formulati dalla commissione tecnico-consultiva, riunitasi il giorno 12 aprile 2005;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decretano:

1. L'organismo A.N.C.C.P. S.r.l. (Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti), con sede legale in via Rombon, 11 - 20134 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori, salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.

2. L'organismo Celab S.r.l. con sede legale in via Maira snc - 04100 Latina, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

f) apparecchi didattici elettronici;

g) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

3. L'organismo Emilab S.r.l., con sede legale in via Jacopo Linussio, 1 - 33020 Amaro (Udine), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico.

4. L'organismo Itel Telecomunicazioni S.r.l., con sede legale in via Antonio Labriola lotto, 39 zona industriale - 70037 Ruvo di Puglia (Bari), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

5. L'organismo L.E.M. S.r.l., con sede legale in via Caduti di Melissa, 14 - 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici.

6. L'organismo Marel S.r.l., con sede legale in via Cavour, 433 zona industriale - 67051 Avezzano (L'Aquila), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

b) apparecchiature industriali (limitatamente a prodotti elettrici e/o elettronici e componenti);

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni (limitatamente alle apparecchiature di telecomunicazioni).

7. L'organismo Alcatel Italia S.p.a., con sede legale in via Trento, 30 - 20059 Vimercate (Milano), sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

g) apparati radio per l'aeronautica e la marina;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni.

8. L'organismo Modulo Uno S.r.l., con sede legale in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, sulla base dei requisiti prescritti dall'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

b) apparecchiature industriali;

c) apparecchiature radiomobili e radiotelefoniche commerciali;

d) apparecchiature mediche, limitatamente alle prove di compatibilità elettromagnetica, e scientifiche;

e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;

f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;

h) apparecchi didattici elettronici;

i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;

l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;

m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale
per la pianificazione e la gestione
dello spettro radioelettrico
del Ministero delle comunicazioni
TROISI

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo
e la competitività del Ministero
delle attività produttive
GOTI

05A05670

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 aprile 2005.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Begoña Alvarez Olabarria, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 2004, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «licenciada en filologìa» rilasciato il 27 settembre 1994 dall'Università degli studi del Paese Basco;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagogica» rilasciato il 2 giugno 1995 dall'Università di Navarra, posseduto da Maria Begoña Alvarez Olabarria, nata a: Mondragon (Spagna), il 24 giugno 1966, di cittadinanza comunitaria (spagnola), ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «lingua straniera» - spagnolo;

46/A «lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A05511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 26 maggio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n,498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri o le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Rilevato l'irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone per il giorno 10 maggio 2005 e che lo stesso è da attribuirsi al trasferimento di sede dal piano primo al piano quarto dello stesso stabile di via Borgo S. Antonio n. 23 in Pordenone;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole del Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia espresso con nota datata 19 maggio 2005, protocollo n. 129/2004;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Pordenone in data 10 maggio 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 26 maggio 2005

Il direttore regionale: LI VIGNI

05A05541

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 19 maggio 2005.

Modifica del calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati. (Deliberazione n. 12/05/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 maggio 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la delibera n. 15/04/CIR, del 3 novembre 2004, recante «Attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004, e visti, in particolare, l'art. 4, comma 1, concernente la data di apertura delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati al pubblico e l'art. 8, comma 1, relativo alla data di cessazione dell'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di rete in decade 4;

Vista la nota inviata dal Ministero delle comunicazioni in data 31 gennaio 2005, con la quale lo stesso informa l'Autorità di potere procedere alla pubblicazione dell'avviso concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR entro il 15 febbraio 2005;

Vista la comunicazione dell'Autorità avente ad oggetto «Adeguamento del calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui alla delibera n. 15/04/CIR» con la quale è stato reso noto l'aggiornamento del calendario in argomento disposto dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 9 marzo 2005, preso atto che la pubblicazione, da parte del Ministero delle comunicazioni, dell'avviso concernente l'espletamento della prima attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni, di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR, è avvenuta il 17 febbraio 2005;

Considerato che, in seguito all'aggiornamento sopra indicato, il calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazione abbonati di cui alla delibera n. 15/04/CIR è di seguito indicato:

a) la data di apertura al pubblico delle numerazioni per servizi di informazione abbonati e la data di cessazione dell'uso del codice 12 da parte di Telecom Italia, di cui all'art. 4 della delibera n. 15/04/CIR, è il 18 agosto 2005;

b) le date di avvio per lo svolgimento degli adempimenti previsti all'art. 5 della delibera succitata devono intendersi calcolate con riferimento alla data di apertura delle numerazioni 12xy, ovvero il 18 agosto 2005;

c) la data di cessazione dei servizi di informazione abbonati offerti sulle numerazioni interne di rete, di cui all'art. 8, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR, è il 18 novembre 2005;

Viste le istanze di revisione del calendario di apertura delle numerazioni per servizi informazione abbonati presentate dalle società Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Wind, 11888 Servizio Consulta Telefonica SA, 1288 Servizio di Consultazione Telefonica s.r.l., alle quali sono stati attribuiti i diritti di uso delle numerazioni per servizi di informazione abbonati e che richiedono di posticipare la data di avvio del servizio e conseguentemente di modificare il calendario di attuazione della delibera n. 15/04/CIR;

Vista la proposta formulata dal Dipartimento regolamentazione;

Considerate le motivazioni addotte nelle su indicate istanze di revisione e relative in particolare alla difficoltà di concludere, entro la data prevista del 18 agosto 2005, le necessarie attività di negoziazione degli accordi di interconnessione, di configurazione ed adeguamento delle reti di comunicazione, di informazione all'utenza ed alle peculiari condizioni lavorative che caratterizzano il periodo estivo derivanti dalla forte riduzione del personale in servizio;

Considerato che, con la delibera n. 15/04/CIR, l'Autorità si è riservata di modificare in tutto o in parte il calendario di apertura delle numerazioni per servizi di informazioni abbonati, dandone opportuna informazione alle imprese ed agli utenti, qualora si verificassero circostanze eccezionali e dipendenti da cause di forza maggiore che non consentono di confermare le date indicate;

Ritenuto che le difficoltà rappresentate dalle sopra indicate società, qualora venisse mantenuta la data del 18 agosto 2005 per l'avvio del servizio, appaiono suscettibili di arrecare pregiudizio al mercato ed agli utenti, stante anche per questi ultimi la contestuale cessazione del servizio 12 alla sopra indicata data, nonché di non garantire, in ultima analisi, il soddisfacimento degli obiettivi, delineati dalla delibera n. 15/04/CIR, di apertura alla concorrenza e di garanzia per l'utenza; ritenuto altresì che il posticipo al 1° ottobre 2005 della data di avvio del servizio di informazioni abbonati sulle nuove numerazioni 12xy appare congruo per consentire il soddisfacimento di tali obiettivi;

Ritenuto pertanto necessario modificare la data di apertura al pubblico delle numerazioni per i servizi di informazione abbonati, di cui all'art. 4, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR, al 1° ottobre 2005;

Considerato che l'art. 8, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR prevede la cessazione dell'offerta dei servizi di informazione abbonati sulle numerazioni interne di rete alla data del 1° settembre 2005 e ritenuto altresì necessario posticipare conseguentemente la cessazione di tali servizi al 1° dicembre 2005;

Considerato che le date di avvio per lo svolgimento degli adempimenti previsti all'art. 5 della delibera n. 15/04/CIR devono intendersi calcolate con riferimento alla data del 1° ottobre 2005;

Udita la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. L'art. 4, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR è così modificato:

«1. Le numerazioni per i servizi di informazione abbonati, di cui all'art. 24 del Piano di Numerazione, sono aperte al pubblico dalla data del 1° ottobre 2005».

2. L'art. 8, comma 1, della delibera n. 15/04/CIR è così modificato:

«1. L'offerta di servizi informazione abbonati sulle numerazioni per servizi interni di rete in decade 4 cessa a far data dal 1° dicembre 2005».

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 maggio 2005

Il presidente: CALABRÒ

05A05544

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 16 maggio 2005.

Integrazioni alle disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 giugno 2002, n. 115/02. (Deliberazione n. 89/05).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/1997 (di seguito: deliberazione n. 61/1997);

l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2002, n. 115/2002 (di seguito: deliberazione n. 115/2002);

la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 25 gennaio 2005, n. 404/2005 (di seguito: sentenza n. 404/2005);

la decisione del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante) 10 novembre 2004.

Considerato che:

l'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995 dispone che «la pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri», ciò che consente all'Autorità di prevedere forme di pubblicità dei propri atti anche diverse dalla pubblicazione nel menzionato bollettino;

conseguentemente, al fine di assicurare la massima pubblicità dei suoi atti, l'Autorità ha fatto ricorso anche a strumenti diversi da quelli sopra richiamati, quali la pubblicazione nel proprio sito internet; e che tale prassi è stata codificata:

(a) nell'art. 4 della deliberazione n. 61/1997, limitatamente agli atti di avvio e di conclusione dei procedimenti di natura individuale;

(b) nell'art. 3 dell'Allegato A della deliberazione n. 115/2002, con riferimento alle deliberazioni a carattere generale, degli atti adottati nell'esercizio delle funzioni consultive e propulsive dell'Autorità, nonché dei pareri obbligatori o facoltativi, e delle proposte, rese nell'ambito di procedimenti per l'adozione di provvedimenti intestati ad amministrazioni terze;

con sentenza n. 404/2005, il Tar Lombardia, limitatamente alla pubblicazione nel sito internet dell'Autorità di provvedimenti individuali di natura sanzionatoria, ha ritenuto idonea la previsione di cui all'art. 4 della deliberazione n. 61/1997 in quanto detta deliberazione sarebbe «espressione di autonomia organizzativa e non di un potere normativo esterno»; e che l'Autorità intende proporre appello contro tale decisione;

gli effetti della richiamata sentenza compromettono gravemente le finalità di prevenzione generale e di tutela degli interessi di utenti e consumatori sottese al provvedimento sanzionatorio, rispetto alla realizzazione delle quali la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità assume un valore fondamentale.

Considerato inoltre che, con la decisione 10 novembre 2004, il Garante ha affermato il principio per cui la pubblicazione da parte di un ente pubblico, nel proprio sito internet, di provvedimenti sanzionatori, decorso un periodo di tempo congruo con quello necessario agli scopi perseguiti con tale pubblicazione, deve essere tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni.

Ritenuto che:

al solo fine di assicurare un assetto sostanziale tale da non compromettere le finalità sopra richiamate, e fermo restando l'impulso al riesame delle erronee valutazioni in diritto affermate nella sentenza n. 404/2005 in ragione delle ulteriori implicazioni che queste possono dispiegare, sia opportuno integrare le disposizioni di cui all'art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 115/2002, estendendo agli atti dell'Autorità di natura individuale la disciplina della pubblicità ivi prevista per le restanti tipologie di atti;

sia necessario, nell'attuare l'integrazione di cui al precedente alinea, prevedere l'adozione di accorgimenti tecnici tali da conformare le modalità di diffusione telematica dei provvedimenti sanzionatori al principio sancito dal Garante nella decisione sopra richiamata;

Delibera:

1. Di integrare l'art. 3 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 giugno 2002, n. 115/2002, inserendo, dopo il comma 3.3, i seguenti commi:

«3.4 la pubblicità delle deliberazioni a carattere individuale è assicurata attraverso la pubblicazione nel Bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 481/1995, e nel sito internet dell'Autorità.

3.5 le deliberazioni di cui al comma 3.4 che prevedano l'irrogazione di sanzioni amministrative, decorsi 5 anni dalla loro pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, sono tecnicamente sottratte alla diretta individuabilità per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni al sito stesso».

2. Di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 16 maggio 2005

Il presidente: ORTIS

05A05543

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA DI VARESE

DECRETO RETTORALE 25 maggio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Viste le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 3577 dell'11 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 2002, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Insubria;

Visto il decreto rettorale n. 6295 del 15 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 76 del 31 marzo 2004 ed entrato in vigore il 15 aprile 2004;

Vista la deliberazione del Senato accademico del 25 ottobre 2004 con la quale sono state approvate le modifiche all'art. 11 lettera *p)*; all'art. 32, comma 3 e il titolo II capo II «altri Organi di Ateneo» è stato integrato con l'istituzione del Comitato per le pari opportunità;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 dicembre 2004 prot. n. 3647, con la quale richiedono la riformulazione del comma 1 e del comma 3 dell'art. 36, alla luce della vigente normativa in materia;

Vista la deliberazione del Senato accademico dell'8 febbraio 2005 con la quale è stato modificato l'art. 36 comma 1 e 3 alla luce della nota ministeriale del 15 dicembre 2004 ed è stata approvata la modifica all'art. 57;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 maggio 2005 con la quale dichiarano che non vi è alcuna osservazione in merito alle modifiche di statuto approvate nella seduta dell'8 febbraio 2005;

Visti gli articoli 6 e 108 dello statuto di Ateneo;

Decreta:

1. Allo statuto dell'Università degli studi dell'Insubria sono apportate le seguenti modifiche:

sono sostituiti gli articoli riportati nell'allegato *A* «Articoli modificati»;

sono eliminati gli articoli riportati nell'allegato *B* «Articoli cassati».

2. Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

3. Le modifiche allo statuto di Ateneo entreranno in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 25 maggio 2005

Il rettore: DIONIGI

ALLEGATO *A*

ARTICOLI MODIFICATI

TITOLO SECONDO

ORGANI DI ATENEO

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Sezione III

Senato accademico

Art. 11.

Funzioni

1. Il Senato accademico:

a) determina, sentito il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Ateneo, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche e delle valutazioni del Nucleo di valutazione interno, e definisce le conseguenti priorità;

b) assume ogni iniziativa utile per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca, e ne verifica l'attuazione e i risultati, avvalendosi delle indicazioni del Nucleo di valutazione interna;

c) esprime parere sul bilancio di previsione e sul piano edilizio;

d) definisce priorità e criteri in ordine alla ripartizione delle risorse per il funzionamento e lo sviluppo, ivi comprese quelle utilizzabili per il reclutamento del personale, tra le sedi e tra le strutture didattiche, di ricerca, di servizio, nonché per l'amministrazione centrale, anche formulando parametri minimi obbligatori per il loro impiego;

e) delibera, sentito il Consiglio di amministrazione, l'istituzione, la modificazione e la disattivazione delle strutture didattiche e scientifiche nonché di centri interuniversitari;

f) delibera la costituzione e la soppressione di corsi di studio;

g) approva le modifiche allo statuto;

h) approva i regolamenti di Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche, ad esclusione di quelli di competenza del Consiglio di amministrazione, sui quali esprime parere;

i) può rinviare motivatamente, per il riesame, le delibere in materia di didattica e di ricerca delle strutture al fine di assicurare il coordinamento delle attività;

j) dirime eventuali conflitti fra le strutture dell'Università;

k) approva convenzioni e contratti attinenti all'organizzazione e il funzionamento della didattica e della ricerca;

l) esprime parere sull'ammontare della contribuzione degli studenti;

m) nel rispetto delle norme vigenti, può stabilire annualmente il numero degli iscritti a ciascun corso, su proposta della struttura didattica interessata, in relazione alle risorse disponibili e tenuto conto dei prevedibili sbocchi occupazionali;

n) designa il Collegio dei revisori dei conti;

o) designa i componenti del Nucleo di valutazione;

p) elegge al suo interno la Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica per le questioni attinenti l'organizzazione ed il finanziamento della ricerca con il compito di formulare proposte e svolgere attività istruttoria nelle materie di sua competenza; può eleggere al suo interno altre commissioni con competenze consultive ed istruttorie. Della Commissione fa parte il rettore o un suo delegato;

q) esercita le competenze non affidate dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo.

TITOLO II

ORGANI DI ATENEO

Capo II

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Sezione V

Comitato per le pari opportunità

Art. 27.

Composizione e funzioni

1. Il Comitato per le Pari Opportunità opera a tutela dei principi di uguaglianza sostanziale e parità di trattamento dei dipendenti dell'Ateneo.

2. Il Comitato è composto da otto membri, nominati dal rettore, in modo paritetico tra le sedi di Como e Varese e precisamente:

a) quattro rappresentanti dei professori e ricercatori, scelti dal rettore tra una rosa di due nominativi espressi da ciascun Consiglio di facoltà;

b) quattro rappresentanti del personale tecnico/amministrativo, eletti nel proprio interno dal personale.

3. Il presidente del Comitato è nominato dal rettore tra i suoi componenti.

TITOLO TERZO

STRUTTURE SCIENTIFICHE E DIDATTICHE

Capo I

FACOLTÀ

Sezione II

Corsi di studio

Art. 36

Corsi attivabili

1. Presso le facoltà, ed eventualmente con il concorso di più facoltà, possono essere istituiti corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, Corsi di specializzazione.

2. Le facoltà possono inoltre istituire corsi di master e corsi post-laurea con finalità di perfezionamento, di aggiornamento e riqualificazione professionale, di preparazione all'esercizio delle professioni e di educazione permanente, anche mediante convenzioni con enti pubblici e privati e con università nazionali ed estere.

3. I corsi di cui ai commi precedenti sono istituiti e regolati secondo le modalità stabilite nel regolamento didattico di Ateneo in conformità alla legge n. 341/1990.

TITOLO IV

CENTRI DI SERVIZI E DI RICERCA

Capo I

CENTRI DI SERVIZI

Sezione I

Norme generali

Art. 57.

Funzionamento

1. L'organizzazione e il funzionamento dei Centri di servizi sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione. I regolamenti definiscono le competenze e la composizione degli organi, nel rispetto della distinzione tra compiti di indirizzo e di gestione, assicurando la rappresentanza delle aree disciplinari e del personale tecnico-amministrativo in servizio presso i Centri, o delle strutture interessate negli organi di indirizzo.

ALLEGATO *B*

ARTICOLI CASSATI

Ex comma 3, art. 32: (Titolo III - Strutture scientifiche e didattiche - Capo I Facoltà / Sezione I - Organi e competenze).

«Il Consiglio di facoltà è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, senza tenere conto dei professori fuori ruolo assenti.».

05A05508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di vari presidi medico chirurgici e formulati in corso di registrazione

Con decreto 25 maggio 2005, è revocata, su rinuncia della società S.D.M. S.r.l., con sede legale in Roma, via Sora n. 33, codice fiscale n. 05117831007, la registrazione dei sottonotati presidi medico chirurgici e formulati in corso di registrazione:

1. FORMICLOR 181 .... reg. 8659
2. ZETARAT .... reg. 8604
3. DIAZICLOR .... reg. 10680
4. MOSCANIX 2 .... reg. 10681
5. MOSCANIX 25 .... reg. 9136
6. TEFALDEN-B .... reg. 9701
7. DIPREL 50 .... reg. 8905
8. MOSCANIX .... reg. 9646
9. TARMICIDA liquido .... reg. 10682
10. FORMICLOR 181 liquido potenziato .... reg. 8720
11. ZETAT 50 .... reg. 6687
12. ROVALTENE .... reg. 8890
13. ZEROBLAT .... reg. 9663
14. FORMICLOR 3 ZETA spary .... reg. 8657
15. IODOZETA 2 .... reg. 11797
16. DOMEX BL .... reg. 9029
17. NEOFORMIOL 3 D .... reg. 5422
18. PIRKENIA .... reg. 5821
19. VEXIDON .... reg. 9146
20. FORMICLOR 18 liquido deodorat .... reg. 7594
21. JODOZETA .... reg. 9675
22. FENODOL/C .... reg. 7855
23. NUOVO FORMICLOR 20 - spray umido .... reg. 6748
24. FORMICLOR 18 .... reg. 5578
25. ZUCCHET TARMICIDA spray .... reg. 7695
26. ZUCCHET TARMICIDA liquido .... reg. 7696
27. CATIONICO 3Z/L-10/F .... reg. 7671
28. POLIBACTERO K 4000 polvere .... reg. 7297
29. POKER SPARY .... reg. 5521
30. DEOSTERIL .... reg. 7672
31. ZEROBLAT 40 .... reg. 9104
32. FENODOL A in corso istanza di registrazione
33. ZEROBLAT 40 - S in corso istanza di registrazione
34. ZUNON 25 in corso istanza di registrazione
35. GLUTABAT in corso istanza di registrazione
36. NEOBROMIOL in corso istanza di registrazione
37. MOSCANIX 25 S in corso istanza di registrazione
38. ZUTHION 45 in corso istanza di registrazione
39. ACCAMILLE in corso istanza di registrazione
40. CATIONICO 3Z/L4 in corso istanza di registrazione

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla società interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio e sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05644

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 giugno 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2289
Yen giapponese	132,57
Lira cipriota	0,5747
Corona ceca	30,174
Corona danese	7,4399
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67570
Fiorino ungherese	250,63
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6959
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1158
Corona svedese	9,1410
Tallero sloveno	239,50
Corona slovacca	38,769
Franco svizzero	1,5359
Corona islandese	80,66
Corona norvegese	7,8980
Lev bulgaro	1,9557
Kuna croata	7,3248
Leu romeno	36150
Rublo russo	34,8500
Nuova lira turca	1,6793
Dollaro australiano	1,6241
Dollaro canadese	1,5311
Yuan cinese	10,1710
Dollaro di Hong Kong	9,5645
Rupia indonesiana	11772,86
Won sudcoreano	1238,12
Ringgit malese	4,6698
Dollaro neozelandese	1,7498
Peso filippino	67,006
Dollaro di Singapore	2,0493
Baht tailandese	50,035
Rand sudafricano	8,3573

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A5689

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 2005

Con decreto direttoriale 1° giugno 2005 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 2005, sono determinate, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, e successive modificazioni, dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dell'art. 14 della legge 26 febbraio 1982, n. 54 e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nelle misure indicate per ciascuna provincia come da tabelle allegate.

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
1	AG	AGRIGENTO	52,32	37,45	46,28	47,86	49,67	52,23
2	AL	ALESSANDRIA	57,60	44,80	49,12	51,39	54,06	56,49
3	AN	ANCONA	54,55	44,44	48,74	51,29	52,96	56,03
4	AO	AOSTA	56,04	46,58	50,86	51,10	54,68	55,59
5	AR	AREZZO	53,58	46,10	50,73	53,56	55,46	58,32
6	AP	ASCOLI PICENO	50,41	41,13	45,47		49,32	51,08
7	AT	ASTI	54,83	44,61	49,40	52,27	54,31	56,86
8	AV	AVELLINO	52,54	45,61	49,72	50,40	54,00	55,99
9	BA	BARI	50,86	41,06	45,07	44,99	49,08	50,83
10	BL	BELLUNO	56,24	46,66	50,64	58,71	56,56	58,85
11	BN	BENEVENTO	51,27	42,21	47,07	46,79	50,70	52,85
12	BG	BERGAMO	55,19	44,34	48,62	51,42	53,76	57,78
13	BI	BIELLA	55,27	43,57	48,64	49,95	54,15	57,43
14	BO	BOLOGNA	55,76	45,50	50,70	52,03	56,62	60,56
15	BZ	BOLZANO	55,08	48,51	53,09	60,20	55,93	55,14
16	BS	BRESCIA	55,89	47,25	51,74	54,46	56,56	56,73
17	BR	BRINDISI	50,52	36,97	43,12		48,01	50,15
18	CA	CAGLIARI	51,82	45,93	49,80	48,22	55,22	58,53
19	CL	CALTANISSETTA	52,46	41,66	46,13	47,57	50,09	52,21
20	CB	CAMPOBASSO	49,23	56,42	59,95	60,06	66,72	72,43
21	CE	CASERTA	48,99	32,17	47,03		50,21	53,95
22	CT	CATANIA	51,69	41,08	46,24		49,86	53,19
23	CZ	CATANZARO	52,60	45,01	49,76	51,41	54,01	57,40
24	CH	CHIETI	51,17	41,98	46,08	47,04	49,81	52,10
25	CO	COMO	56,71	46,34	50,87	53,39	55,79	58,13
26	CS	COSENZA	51,64	43,67	48,98	47,75	53,05	56,65
27	CR	CREMONA	56,98	52,80	52,36	55,58	59,17	63,99
28	KR	CROTONE	46,81	41,52	45,86	49,40	53,31	56,75
29	CN	CUNEO	58,68	44,44	48,68	51,63	53,57	57,22
30	EN	ENNA	53,01	42,01	46,73	49,85	50,70	53,32
31	FE	FERRARA	55,45	43,03	50,86	59,53	58,24	62,01
32	FI	FIRENZE	54,49	45,27	50,01		55,24	57,51
33	FG	FOGGIA	57,20	46,10	50,91	51,97	55,65	57,97
34	FO	FORLI'/RIMINI	56,38	43,89	49,32	48,81	53,49	58,08
35	FR	FROSINONE	49,71	40,58	45,31		51,52	

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
36	GE	GENOVA	52,07	40,14	44,32	46,53	48,06	49,99
37	GO	GORIZIA	53,77	42,57	47,06	47,65	52,12	54,84
38	GR	GROSSETO	54,53	45,68	49,94	50,20	54,45	57,53
39	IM	IMPERIA	50,66	41,23	44,87	47,61	49,25	51,04
40	IS	ISERNIA	51,63	35,90	46,72		49,29	
41	SP	LA SPEZIA	52,44	42,55	46,74	48,93	48,31	50,01
42	AQ	L'AQUILA	52,32	41,99	45,41	47,31	49,71	51,87
43	LT	LATINA	51,04	42,86	47,12	48,87	50,84	53,69
44	LE	LECCE	54,11	38,86	48,88	48,41	53,06	55,41
45	LC	LECCO	56,71	46,34	50,87	53,47	55,79	58,13
46	LI	LIVORNO	51,63	43,27	47,56	49,94	52.45	55,04
47	LD	LODI	55,19	43,90	48,50	51,25	53,77	56,32
48	LU	LUCCA	54,56	44,39	48,78	50,21	53,70	57,35
49	MC	MACERATA	53,20	42,64	46,68	48,95	51,02	54,32
50	MN	MANTOVA	58,06	55,52	59,32	61,92	66,66	71,11
51	MS	MASSA CARRARA	48,92	42,93	49,07		52,56	55,82
52	MT	MATERA	53,97	38,86	45,86	45,79	49,16	51,35
53	ME	MESSINA	51,19	41,89	46,72	48,84	50,70	53,22
54	MI	MILANO	55,04	44,16	48,59	51,33	53,78	56,21
55	MO	MODENA	59,02	54,71	57,09	64,08	65,70	71,82
56	NA	NAPOLI	50,68	38,40	48,44	47,62	52,27	55.36
57	NO	NOVARA	55,70	43,99	49,12	50,50	54,91	57,53
58	NU	NUORO	61,27	49,93	54,09	48,93	62,95	63.81
59	OR	ORISTANO	55,53	47,40	51,43	63,55	57,59	61,55
60	PD	PADOVA	57,16	46,46	52,03	52,30	57,71	62,67
61	PA	PALERMO	52,61	42,25	46,49	48,95	50,21	52.91
62	PR	PARMA	57,62	44,14	49,74	53,19	56,87	61,20
63	PV	PAVIA	56,95	46,83	51,68	54,66	57,23	59,87
64	PG	PERUGIA	54,57	44,05	48,03	50,41	52,85	56,78
65	PU	PESARO URBINO	51,88	42,58	46,64	48,59	50,81	53,64
66	PE	PESCARA	51,61	41,76	45,41	47,62	49,07	51,75
67	PC	PIACENZA	56,36	47,22	51,87	53,58	57,63	58,72
68	PI	PISA	54,62	45,00	49,45	49,91	54,30	56,89
69	PT	PISTOIA	58,67	45,99	51,56	54,68	57,25	60,50

N.	PR.	Provincia	O.T.D.	O.T.I. Comuni	O.T.I. Qualificati	O.T.I. Qualificati Super	O.T.I. Specializz.	O.T.I. Specializz. Super
70	PN	PORDENONE	53,78	43,10	47,39	48,00	52,82	55,67
71	PZ	POTENZA	48,95	41,09	45,05	47,11	49,01	51,29
72	PO	PRATO	54,18	45,12	49,91		54,92	57,15
73	RG	RAGUSA	54,39	42,90	47,96	50,51	52,27	53,57
74	RA	RAVENNA	55,21	41,55	48,50	48,27	54,41	58,95
75	RC	REGGIO CALABRIA	48,74	40,97	45,84	47,25	50,49	53,65
76	RE	REGGIO EMILIA	58,29	52,38	55,71	59,41	64,59	76,02
77	RI	RIETI	51,10	41,95	46,13	48,83	51,35	52,90
78	RM	ROMA	56,17	42,57	47,15		52,78	54,84
79	RO	ROVIGO	53,79	43,66	47,87	48,80	53,70	57,47
80	SA	SALERNO	52,92	41,02	47,53	48,95	52,00	53,78
81	SS	SASSARI	52,32	49,66	53,94	46,82	60,23	62,62
82	SV	SAVONA	51,14	39,80	44,08	46,21	48,01	49,94
83	SI	SIENA	56,36	45,22	50,24	53,14	55,57	58,37
84	SR	SIRACUSA	53,66	38,68	48,27	50,64	51,73	53,90
85	SO	SONDRIO	53,54	42,72	48,29	51,12	52,99	56,02
86	TA	TARANTO	51,86	42,78	48,03	49,97	52,64	54,38
87	TE	TERAMO	51,07	46,54	50,14		53,45	55,91
88	TR	TERNI	51,59	41,64	45,92	47,66	50,25	53,28
89	TO	TORINO	57,15	44,81	49,71	52,29	54,84	57,82
90	TP	TRAPANI	52,50	41,87	46,59	45,98	50,21	51,89
91	TN	TRENTO	59,86	47,61	54,40	59,59	63,10	68,63
92	TV	TREVISO	57,62	47,62	52,22	52,86	56,92	57,64
93	TS	TRIESTE	53,55	42,50	47,19	46,67	52,26	55,46
94	UD	UDINE	52,79	45,15	49,37	47,41	54,17	60,55
95	VA	VARESE	56,38	42,28	47,84	49,70	52,09	54,36
96	VE	VENEZIA	55,99	43,09	48,98	51,69	55,03	58,31
97	VCO	VERB.C.OSSOLA	56,59	44,04	49,21	50,61	55,02	57,67
98	VC	VERCELLI	56,89	43,50	51,63	49,97	58,70	71,39
99	VR	VERONA	55,83	48,17	51,99	55,01	60,15	65,55
100	VV	VIBO VALENTIA	50,09	40,80	47,56	48,21	51,45	54,63
101	VI	VICENZA	55,05	48,35	52,47	53,58	57,09	60,72
102	VT	VITERBO	54,05	43,76	48,24	49,62	52,84	54,91

05A05646

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Davedax».

Estratto provvedimento UPC/II/1921 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033203011 - 20 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033203023 - 60 compresse 2 mg;

A.I.C. n. 033203035 - 20 compresse 4 mg;

A.I.C. n. 033203047 - 60 compresse 4 mg.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/W016.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 5.3.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05540

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tevetenz».

Estratto provvedimento UPC/II/1929 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: TEVETENZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 033331036/M - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331048/M - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331051/M - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331063/M - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331075/M - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033331087/M - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331099/M - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331101/M - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331113/M - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331125/M - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033331137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331176/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033331188/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/II/027,N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05539

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Benaprex».

Estratto provvedimento UPC/II/1930 del 17 maggio 2005

Specialità medicinale: BENAPREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033661036 - 14 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661048 - 28 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661051 - 56 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661063 - 100 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661075 - 280 compresse film rivestite 300 mg;

A.I.C. n. 033661087 - 14 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661099 - 28 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661101 - 56 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661113 - 100 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661125 - 280 compresse film rivestite 400 mg;

A.I.C. n. 033661137/M - 600 mg 14 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661149/M - 600 mg 28 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661152/M - 600 mg 56 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661164/M - 600 mg 98 compresse rivestite con film in blister;

A.I.C. n. 033661176/M - 600 mg 100 compresse rivestite con film in flacone;

A.I.C. n. 033661188/M - 600 mg 280 compresse rivestite con film in blister.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0114/002-004/II/027,N001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4, 4.5 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05538

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Trattamento di dati personali relativo a pagamenti nel settore della telefonia

Il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300) disciplina il trattamento dei dati personali contenuti in tali sistemi in relazione alle finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, alla valutazione della situazione finanziaria e del merito creditizio degli interessati.

In relazione a quanto menzionato nel verbale di sottoscrizione di tale codice, sottoscritto all'esito della riunione di chiusura dei lavori preparatori del 26 ottobre 2004, e in riferimento a quanto previsto nell'art. 117 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) e alla deliberazione del Garante n. 2 del 10 aprile 2002 (nella *Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 2002, n. 106), le categorie interessate al trattamento di dati personali relativi all'affidabilità e puntualità dei pagamenti nel settore della telefonia, nell'osservanza del principio di rappresentatività, nonché altri soggetti comunque interessati, sono invitati ad inoltrare elementi di valutazione od osservazioni anche in vista dell'eventuale adozione di un apposito codice di deontologia e buona condotta.

Gli elementi di valutazione e le osservazioni potranno essere inoltrati entro il 20 giugno 2005 al Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, per posta ordinaria o all'indirizzo di posta elettronica codici@garanteprivacy.it

Si invitano le categorie interessate ad utilizzare preferibilmente il seguente schema:

Argomento	Elementi/Osservazioni
Categorie di dati trattati	
Modalità di raccolta dei dati	
Modalità di registrazione dei dati	
Soggetti, diversi dagli interessati, che hanno accesso ai dati trattati	
Modalità di consultazione dei dati registrati da parte dei soggetti coinvolti (in qualità di partecipanti)	
Modalità previste per informare gli interessati	
Modalità previste per l'acquisizione del consenso	
Tempi di conservazione dei dati	
Modalità di aggiornamento, rettifica o cancellazione dei dati	
Modalità per l'accesso e l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice da parte degli interessati	
Misure di sicurezza	
Ulteriori osservazioni	

Una sintesi delle risultanze della consultazione sarà pubblicata sul sito web dell'Autorità.

05A05604

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501131/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.